Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 180 del 18 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962 n. **814.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane produttrici di terraglie e ceramiche della zona di Vicopisano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **815.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **816.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti balneari delle provincie di Brindisi, Imperia, Napoli e dagli stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **817.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie delle provincie di Milano, Napoli e Teramo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 814.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane produttrici di terraglie e ceramiche della zona di Vicopisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto, per la zona di Vicopisano, l'accordo collettivo 5 marzo 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di terraglie e ceramiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14, della provincia di Pisa, in data 31 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rappórti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la zona di Vicopisano, l'accordo collettivo 5 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di terraglie e ceramiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane produttrici di terraglie e ceramiche della zona di Vicopisano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 65. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 5 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI TERRAGLIE E CERAMICHE DELLA ZONA DI VICOPISANO

Addì 5 marzo 1960 presso la sede dell'Associazione dell'Artigianato della Provincia di Pisa (aderente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato) — Piazza V Emanuele II — (Palazzo degli affari).

tra

la ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO della provincia di Pisa, rappresentata dal suo Presidente comm. *Giuseppe Salvini*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PISA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Luigi Puccini*, assistito dal sig. *Virgilio Bendinelli*,

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal suo Segretario sig. *Bruno Tertulliani*, assistito dal signor *Luciano Lenzi*.

Art. 1.

Gli accordi 3 gennaio e 23 aprile 1947 stipulati fra la Unione fabbricanti di stoviglie della zona di Vicopisano e la Camera Confederale del Lavoro di Pisa, cessano di avere vigore il 31 dicembre 1956.

L'accordo stipulato l'11 febbraio 1957 fra la Associazione dell'Artigianato della Provincia di Pisa e la Camera Confederale del Lavoro di Pisa cessa di avere vigore con il 6 marzo 1960.

Art. 2.

A partire dal 7 marzo 1960 ai lavoratori dipendenti dalle aziende fabbricanti di prodotti in terraglia e ceramica della zona di Vicopisano verranno corrisposti i seguenti trattamenti economici orari comprensivi della paga base e della indennità di contingenza spettante ai dipendenti di aziende artigiane della Provincia alla data di entrata in vigore del presente accordo:

Uomini di età superiore ai 20 anni L. 150
Donne di età superiore ai 20 anni L. 102.

Ai trattamenti economici orari degli apprendisti dei due sessi verranno apportati, a partire dal 7 marzo 1960, aumenti in misura percentuale pari a quelli effettuati, in esecuzione del presente accordo, rispettivamente per gli uomini e le donne sopra ai 20 anni.

Art. 3.

Le eventuali variazioni della indennità di contingenza che si verificassero per il settore dell'Artigianato della provincia verranno automaticamente applicate.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori per tutti gli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione di quelli per indennità di licenziamento e di preavviso, viene assolto mediante la maggiorazione del 19.50% da applicare sul trattamento economico globale indicato ai punti 2) e 3) del presente accordo.

Art. 5.

Le Associazioni stipulanti concordano sulla opportunità di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

Art. 6.

Il presente accordo decorre dal 7 marzo 1960 ed ha la durata fino al 30 giugno 1961.

Inoltre si intenderà automaticamente decaduto anche prima di tale data ove venga stipulato su scala provinciale un nuovo contratto di lavoro normativo e salariale per i dipendenti da aziende artigiane del settore della ceramica in genere per la provincia di Pisa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 815.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti, per la provincia di Bari:

— il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957;

— l'accordo collettivo 29 ottobre 1958;

— l'accordo collettivo 26 giugno 1959;

tutti stipulati tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi C.I.S.L. -, la Federazione Lavoratori Industrie Alimentari C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ; ai quali ha aderito, in data 18 agosto 1959, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

— il contratto collettivo integrativo 22 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercanti, la Federazione Provinciale del Commercio, l'Associazione Autonoma dei Commercianti di Vibo Valentia, l'Associazione Commerciante Crotoniate e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoranti Panettieri U.I.L. ;

— l'accordo collettivo 30 giugno 1956, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Lavoranti Panettieri C.I.S.L. ;

Visti, per la provincia di Cosenza:

— il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. . l'Unione dei Liberi Sindacati Provinciali C.I.S.L. ;

— l'accordo collettivo 24 febbraio 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri;

— l'accordo collettivo 30 agosto 1956, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo 24 febbraio 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale C.I S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. ;

Visti, per la provincia di Messina:

— il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G I.L. -, il Sindacato Provinciale Panettieri C.I.S.L. cui ha aderito, in data 21 novembre 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

— l'accordo collettivo 30 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Panettieri C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 9 settembre 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Alimentaristi C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. ; cui hanno aderito, in data 19 ottobre 1958, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 9 settembre 1957; cui hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —, rispettivamente in data 30 ottobre 1958 e 15 novembre 1958;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Lavoratori Panettieri C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori Panettieri C.S.I.L. ;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bari, in data 27 aprile 1960, n. 8 della provincia di Catanzaro, in data 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agsto 1960, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, n. 10 della provincia di Messina, in data 12 dicembre 1960, n. 6 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, n. 5 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 giugno 1960, n. 21 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, dei contratti e degli accordi

sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958, l'accordo collettivo 26 giugno 1959;

— per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 22 ottobre 1954, l'accordo collettivo 30 giugno 1956;

— per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 3 novembre 1950, l'accordo collettivo 24 febbraio 1955, l'accordo collettivo 30 agosto 1956;

— per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo 24 febbraio 1956;

— per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 20 novembre 1956, l'accordo collettivo 30 luglio 1958;

— per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 9 settembre 1957;

— per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 29 ottobre 1958;

— per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 3 giugno 1957;

— per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 57. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 GIUGNO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DELLA PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1957, il giorno 3 del mese di giugno, presso la Federazione dei Commercianti della Provincia di Bari,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentato dai signori: *Nicola Papa*, Presidente; rag. *Marino Massari, Gerico Pasquale. Lanave Nicola, Tamma Nicola* e il rag. *Luciano Neri* in rappresentanza dei Panificatori di Molfetta, assistiti dal comm. *Umberto De Giglio*, Vice-Direttore della Federazione dei Commercianti:

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTARISTI aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Francesco Caiaffa*, Segretario; e dai signori: *Umberto Cassano, Segretario* del Sindacato Panettieri, *Antonio De Pasquale, Marco Delle Noci, Tommaso Panza, Vito Guerra Altamura Pasquale, Michele Manzari, Leonardo Ancona, Michele Sciannimanico, Giuseppe Ricci, Michele Labori, Francesco Ricci, Aniello De Marzo, Natale Laghetti, Giovanni De Pasquale,* assistiti dal dottor *Claudio Cruciani*, Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Bari.

la LEGA PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI aderente alla Federazione Lavoratori Industrie Alimentari della C.G.I.L., rappresentata dai signori *Giuseppe Monno* e *Lorenzo Barbone*, assistiti dal sig. *Pasquale Saracino* della Camera Confederale del Lavoro

e

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Carlo Italiano;*
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri del 26 luglio 1956, a valere per le Aziende della Panificazione della provincia di Bari.

Art. 1.

APPLICAZIONE CONTRATTO NAZIONALE

Le parti stipulanti concordano l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri stipulato in Roma in data 26 luglio 1956, a decorrere dal 1° gennaio 1957

Art. 2.

MINIMI DI PRODUZIONE

La quantità di farina da panificare nelle otto ore da ogni operaio qualificato è la seguente:

a) per forme da 50 a 100 gr.	Kg. 100
b) per forme da 125 a 300 »	» 125
c) per forme da 400 a 1000 »	» 150
d) Focacce	» 120

Le suddette quantità si intendono per panifici a fuoco indiretto (meccanici) mentre per i panifici a fuoco diretto (a muratura), il quantitativo di cui sopra si intende ridotto del 20 %

Art. 3.

SPECIALITÀ

Per le specialità si intendono: grissini, taralli, gallette, maritozzi, sandwich, pane di forme inferiori ai 40 grammi confezionato con i vari condimenti.

Art. 4.

TARIFFA DI QUINTALATO

Le parti convengono che la retribuzione sarà corrisposta col sistema del quintalato nella seguente misura comprensivo dell'indennità di contingenza fino al 31 luglio 1956.

Per Comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti per ogni quintale di farina panificata:

Pane

a) per forme da 50 a 100 gr.	q.le 1,00 a	L. 1.263,60
b) per forme da 125 a 300 gr.	q.le 1,25 a	» 1.010,90
c) per forme da 400 a 1000 gr.	q.le 1,50 a	» 842,60
Focacce	q.le 1,20 a	» 1.053,00

Taralli e grissini:

Specialità (non scaldate)

con macchina grissinatrice elettrica a	L. 2.100 il q.le
con macchina grissinatrice a mano a	» 2.600 il q.le
senza macchina	» 3.000 il q.le

Per Comuni aventi popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per ogni quintale di farina panificata:

Pane:

a) per forme da 50 a 100 gr. q.le 1,00 a L. 1.145,60
b) per forme da 125 a 300 gr. q.le 1,25 a » 916,50
c) per forme da 400 a 1000 gr. q.le 1,50 a » 768,75
Focacce q.le 1,20 a » 955,20

Taralli grissini:

Specialità (*non scaldate*):

con macchina grissinatrice elettrica a L. 1.900 il q.le
con macchina grissinatrice a mano a » 2.350 il q.le
senza macchina » 2.600 il q.le

Art. 5.

RETRIBUZIONE

L'importo del quintalato sarà ripartito tra i componenti la squadra, nella seguente misura:

per Comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 *abit.*

QUALIFICHE	Paga	Contingenza	Totale
		Lire	
Informatore	1.287,60	100	1.387,60
Impastatore	1.202,20	100	1.302,20
Aiutante specializzato	1.127,80	88	1.215,80
Aiutante semplice	1.062,40	86,50	1.148,90
Apprendista 18-19 anni	691,20	74,50	765,70
Apprendista 16-18 anni	515,80	52	567,80

per Comuni aventi popolazione inferiore ai 50.000 *abit.*

QUALIFICHE	Paga	Contingenza	Totale
		Lire	
Informatore	1.160,85	100	1.260,85
Impastatore	1.080,30	100	1.180,30
Aiutante specializzato	1.013,70	88	1,101,70
Aiutante semplice	953,15	86,50	1.039,65
Apprendista 18-19 anni	621,70	74,50	696,20
Apprendista 16-18 anni	463,40	52	515,49

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti si impegnano di costituire la Commissione Paritetica, entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto. Detta Commissione dovrà essere rappresentata da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore e le consuetudini Provinciali esistenti si intendono fatte salve e dovranno essere mantenute.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 luglio 1956.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Integrativo entrerà in vigore contemporaneamente alla avvenuta revisione del dato di panificazione, da parte del Comitato Provinciale Prezzi, ed al conseguente adeguamento del prezzo del pane.

Partendo da tale data, il Contratto avrà la durata di anni due, e si intenderà rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 OTTOBRE 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DELLA PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BARI

Il giorno 29 ottobre 1958,

presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e M. O. di Bari rappresentato dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro dott. Paolo Franich,

(*Omissis*).

si sono riuniti:

per il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, il Presidente sig. *De Serio Vitoronzo* ed i signori Consiglieri *La Nave Nicola, Tamma Nicola, Triggiani Francesco* e *Pepe Michele*, assistiti dal comm. *Umberto De Giglio* Vice-Direttore della Federazione dei Commercianti della provincia di Bari;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA ALIMENTAZIONE aderente alla C.I.S.L., il Segretario sig. *Caiaffa Francesco,* con l'intervento dei signori *Guerra Vito, De Pasquale Giovanni, Amoruso Vito, Cassano Umberto, De Pasquale Antonio* e *Altamura Pasquale,* assistiti dal Segretario Sindacale della U.S.P. C.I.S.L. sig. *Raffaele Di Giesi* e dall'avv. *Scolamiero Giuseppe* della stessa Unione;

per la FILIA della C.G.I.L., il Segretario Provinciale sig. *Monno Giuseppe* con l'intervento dei signori *Ape Luca, Barbone Lorenzo, Grieco Pasquale, Squeo Vincenzo, Ladisi Antonio,* assistiti dal sig. *Ernesto Accardi,* della Camera Confederale del Lavoro;

per la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., il sig. *Riccardi Antonio.*

Dopo ampia discussione, ferme restando le rispettive posizioni per quanto concerne la applicazione della scala mobile per la categoria dei panettieri, le parti, in adesione alla proposta conciliativa avanzata dal rappresentante dell'Ufficio del Lavoro, convengono che il trattamento salariale contrattuale in atto venga migliorato con un aumento di lire 56 (cinquantasei) per quintale di farina panificata per forme da gr. 400 a 1.000.

Per le altre forme il predetto miglioramento sarà tradotto in cifre tra le stesse parti con accordo che sarà rimesso in copia all'Ufficio Regionale del Lavoro.

Le parti convengono altresì che i miglioramenti convenuti con il presente accordo saranno assorbiti da eventuali miglioramenti che siano riconosciuti in campo nazionale a titolo di indennità di contingenza.

I predetti miglioramenti convenuti con il presente accordo avranno decorrenza da lunedì 3 novembre 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DELLA PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1959, il giorno 26 giugno, presso la Federazione dei Commercianti della Provincia di Bari,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentato dal suo Presidente sig. *Di Serio Vito Oronzo* e dai Consiglieri signori *La Nave Nicola, Tamma Nicola, Triggiani Francesco e Pepe Michele* assistiti dal comm. *Umberto De Giglio*, Vice Direttore della Federazione dei Commercianti di Bari,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE aderente alla C.I.S.L., il Segretario sig. *Francesco Caiaffa,* con l'intervento dei signori *De Pasquale Giovanni, Guerra Vito, Amoruso Vito, Cassano Umberto, De Pasquale Antonio* e *Altamura Pasquale,* assistiti dal Segretario Sindacale dell'Unione Provinciale C.I.S.L. sig. *Raffaele Di Giesi;*

la FILIA della C.G.I.L., rappresentata dal Segretario sig. *Giuseppe Monno,* con l'intervento dei signori *Ape Luca, Barbone Lorenzo, Grieco Pasquale, Squeo Vincenzo, Ladisi Antonio,* assistiti dal Segretario Sindacale sig. *Ernesto Accardi* della Camera Confederale del Lavoro;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L., rappresentata dal sig. *Riccardi Antonio.*

Le parti, come sopra costituite, in riferimento a quanto previsto dall'Accordo Salariale stipulato presso l'Ufficio Regionale del Lavoro in data 29 ottobre 1958 per la categoria dei lavoranti panettieri, convengono di tradurre in cifre, anche per le altre forme di peso inferiore, il miglioramento salariale di L. 56 (cinquantasei) per quintale di farina panificata concesse per le forme da gr. 400 a 1000.

Pertanto, le nuove tariffe di quintalato vengono così stabilite:

Comuni aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti

Per forme da 50 a 100 grammi:
quintali 1,00 L. 1.263,60 + 84 = L. 1.347,60

Per forme da 125 a 300 grammi:
quintali 1,25 L. 1.010,90 + 70 = L. 1.080,90

Per forme da 400 a 1.000 grammi:
quintali 1,50 L. 842,60 + 56 = L. 898,60

Focacce:
quintali 1,20 L. 1.053,00 + 67 = L. 1.120,00

Specialità (taralli e grissini)

Con macchina grissinatrice elettrica a L. 2.100 + 168 = L. 2.268
Con macchina grissinatrice a mano a L. 2.600 + 168 = L. 2.768
Senza macchina L. 3.000 + 168 = L. 3.168

Comuni aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti

Per forme da 50 a 100 grammi:
quintali 1,00 L. 1.145,60 + 84 = L. 1.229,60

Per forme da 125 a 300 grammi;
quintali 1,25 L. 916,50 + 70 = L. 986,50

Per forme da 400 a 1.000 grammi:
quintali 1,50 L. 768,75 + 56 = L. 824,75

Focacce:
quintali 1,20 L. 955,20 + 67 = L. 1.022,20

Specialità (taralli e grissini)

Con macchina grissinatrice elettrica L. 1.900 + 168 = L. 2.068
Con macchina grissinatrice a mano L. 2.350 + 168 = L. 2.518
Senza macchina L. 2.600 + 168 = L. 2.768

RETRIBUZIONE

L'importo del quintalato sarà ripartito tra i componenti la squadra, nella seguente misura:

Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti

QUALIFICHE	Paga giornaliera	Contingenza	Aumento 3-11-58	Totale
		Lire		
Infornatore	1.287,60	100	94	1.481,60
Impastatore	1.202,20	100	87,50	1.389,70
Aiuto specializzato	1.127,80	88	80,60	1.296,40
Aiuto semplice	1.062,40	86,50	74	1.222,90
Apprendista 18-19 anni	691,20	74,50	49,30	815,00
Apprendista 16-18 anni	515,80	52	37	604,80

Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti

QUALIFICHE	Paga giornaliera	Contingenza	Aumento 3-11-58	Totale
		Lire		
Infornatore	1.160,85	100	94	1.354,85
Impastatore	1.080,30	100	87,50	1.267,80
Aiuto specializzato	1.013,70	88	80,60	1.182,30
Aiuto semplice	953,15	86,50	74	1.113,65
Apprendista 18-19 anni	621,70	74,50	49,30	745,50
Apprendista 16-18 anni	463,40	52	37	552,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 OTTOBRE 1954 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1954, il giorno 22 del mese di ottobre, in Catanzaro, nella Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., dinanzi al sig. Morisciano Camillo, Vice Direttore dell'U.P.L.M.O.,

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti di Catanzaro, rappresentata nella persona del suo Presidente *Antonio Di Lieto*;

la Federazione Provinciale del Commercio di Catanzaro, rappresentata dal suo Direttore signor *Caliò Luigi*;

l'Associazione Autonoma dei Commercianti di Vibo Valentia, rappresentata, per delega, del suo Presidente sig. *Luigi Ripepe* fu *Antonio*;

l'Associazione Commerciale Crotoniate, nella persona del Presidente sig. rag. *Liguori Francesco*

e

la Camera Confederale Provinciale del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario sig. *Brandalesi Spartaco*, assistito dal Segretario del sindacato lavoratori panettieri, sig. *Procopio Giovanni*;

la C.I.S.L. in persona del suo Segretario Generale signor *Umberto Giorgino*, assistito dal Segretario Lavoranti panettieri *Martino Francesco*;

l'U.I.L. *Provinciale, in persona del sig. Paparazzo Italo*, assistito dal Segretario del Sindacato lavoranti panettieri sig. *Scida Domenico* e dal sig. *Persiani Giuseppe*, Segretario del sindacato panettieri di Crotone, aderenti all'U.I.L.;

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale per i lavoranti panettieri 1° aprile 1948.

Art. 1.

In relazione all'art. 4 del contratto nazionale si stabilisce che tutti i panifici che lavorano sei quintali e più di farina devono avere alle dipendenze un apprendista.

Art. 2.

Si stabilisce che la squadra di lavoro sia organicamente composta da due operai specializzati e da un operaio qualificato.

Art. 3.

Per i panifici di prima e di seconda categoria (cioè quelli con riscaldamento diretto o indiretto) la lavorazione giornaliera di farina che debbono effettuare i tre lavoratori della squadra è di quintali quattro. Invece per i panifici sprovvisti di impastatrice la lavorazione viene concordata in quintali tre.

Art. 4.

Festività nazionali ed infrasettimanali. Valgono le norme di legge in vigore. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito le festività:

Nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Infrasettimanali: 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (San Giuseppe), lunedì successivo alla Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto (Assunzione), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano) e il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede il forno.

Art. 5.

Le parti convengono che per tutta la produzione del pane inferiore ai grammi 500, ai lavoratori spetta il 30% (trenta per cento) di aumento sulla paga di fatto.

Art. 6.

Si stabilisce di creare una commissione paritetica per dirimere tutte le controversie che possono sorgere fra le categorie interessate.

Art. 7.

Per tutti gli altri articoli si fa riferimento al contratto collettivo nazionale 1° aprile 1948.

Art. 8.

Le parti convengono che i lavoratori panettieri godranno per cassa ferie 12 giorni all'anno, ed i turnisti godranno i dodicesimi in base alle giornate di presenza effettuate presso le singole ditte.

Art. 9.

Oltre alla paga tuttora in atto ai lavoratori panettieri spetta: Kg. 1½ (un chilogrammo e mezzo) di pane al giorno agli aventi carico familiare ed 1 Kg. (un chilogrammo) ai non aventi carico familiare.

Art. 10.

Le paghe in vigore sono le seguenti:

fornaio	L.	1.316
impastatore	»	1.221
aiutante	»	1.104
trasportatore	»	600

In considerazione della particolare situazione di fatto esistente nella Città di Crotone, per il trasportatore, il salario, per detta categoria di detta Città, viene fissato in L. 960 (diconsi lire novecentosessanta).

Art. 11

Si fanno salve le condizioni di miglior favore.

Art. 12.

Il presente contratto ha la durata e scadenza del contratto collettivo nazionale a cui si riferisce.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Art. 13.

Il presente contratto andrà in vigore dal giorno 25 ottobre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1956 PER L'APPLICAZIONE AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA NELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno trenta del mese di giugno, in Catanzaro, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dinanzi al sig. *Camillo Morisciano*, vice direttore dell'Ufficio, assistito dal sig. *Raffaele Viotti* Segretario Ufficio Rapporti Lavoro, sono intervenuti i signori:

1) *Giorgino Umberto*, Segretario dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L. assistito dal sig. *Truglia Vito;*

2) *Scida Domenico*, Segretario del SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI aderente alla C.I.S.L.,

3) *Caliò Luigi*, della FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI;

4) *Ripepe Luigi* Presidente dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI;

5) *Schipani Salvatore, Martino Francesco*, datori di lavoro.

Scopo della riunione è quello di applicare ai lavoranti panettieri l'indennità di contingenza ed i punti maturati dal 1952 al 16 marzo 1956, giusto il verbale 16 marzo 1956 redatto dalle organizzazioni sindacali in sede nazionale, oltre i punti maturati successivamente all'accordo suddetto.

Le parti, dopo ampia e cordiale discussione, hanno concordato come segue:

1) In conformità di quanto stabilito dall'accordo nazionale 16 marzo 1956 relativo all'aggiornamento dell'indennità di contingenza per i lavoranti panettieri, le aziende si impegnano a corrispondere, a partire dal 16 marzo 1956, ai propri dipendenti lire quaranta (L. 40) giornaliere e per ogni giornata di effettiva presenza.

2) Di corrispondere l'aumento dei punti d'indennità di contingenza a partire dal 1° giugno 1956. Tali punti sono equivalenti a L. 50,50 per l'operaio specializzato, L. 45,50 per il qualificato, L. 43 per il manovale specializzato e L. 40 per il manovale comune, e per ogni giornata lavorativa.

3) Ad evitare in avvenire ulteriori discussioni interpretative sulla contingenza spettante ai lavoranti panettieri, si resta di accordo che il salario giornaliero viene suddiviso, a partire dal 1° luglio 1956, nella seguente misura:

Operaio specializzato (fornaio):

paga base L. 826, contingenza L. 578,50.

Operaio qualificato (impastatore):

paga base L. 744, contingenza L. 562.

Manovale specializzato (aiutante):

paga base L. 632,50, contingenza L. 554,50.

Manovale comune (trasportatore):

paga base L. 134, contingenza L. 546.

4) Le parti, infine, dichiarano che col presente accordo intendono aver fissato definitivamente, a tutti i fini di carattere sindacale ed economico, i salari in danaro dei lavoranti panettieri della provincia di Catanzaro e pertanto non esistono più punti controversi in merito all'applicazione dell'accordo interconfederale e per la categoria interessata dell'8 febbraio 1952 e 16 marzo 1956.

Dal che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute e dall'Ufficio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 NOVEMBRE 1950 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno 1950, addì 3 del mese di novembre, in Cosenza, presso la Sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, si sono riuniti:

1) per l'Associazione dei Commercianti e per il Sindacato Provinciale dei Panificatori:

— il dott. *Cesare Dima*, nella sua qualità di Presidente della ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI.

— il sig. *Giuseppe Gervasi*, Presidente del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI;

— i sigg. *Caputo Vincenzo, Mauro Francesco, Sirangelo Alberto* e *Perrotta Francesco*, componenti il Consiglio Direttivo dello stesso Sindacato Panificatori;

2) per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO; per la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALIMENTARISTI e per il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI:

— il prof. *Gino Picciotto*, Segretario della Camera Confederale del Lavoro;

— *Bifarelli Carmelo*, Segretario della Federazione Provinciale Alimentaristi:

— il sig. *Mendicino Francesco*, Segretario del Sindacato Lavoranti Panettieri;

3) per l'UNIONE DEI LIBERI SINDACATI e per il SINDACATO LAVORANTI ALIMENTARISTI:

— il sig. *Caputo Giuseppe*, Consegretario della Unione dei Liberi Sindacati;

— il sig. *Russo Angelo*, Segretario del Sindacato Lavoranti Alimentaristi;

per procedere alla stipulazione del Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale per i Lavoranti Panettieri del 1° aprile 1948.

Dopo ampia e cordiale discussione viene stabilito quanto segue:

1) il Contratto di cui è oggetto il presente verbale resta definito secondo il testo allegato;

2) la quota forfettaria da corrispondersi ai lavoratori a titolo di quanto eventualmente dovuto per lavoro straordinario e notturno, resta fissata in L. 33 a quintale e s'intende compresa nelle paghe di cui all'art. 3 del contratto stesso;

3) se nel corso dell'efficacia operativa del contratto integrativo in esame dovesse essere stipulato altro Contratto Nazionale in sostituzione di quello del 1° aprile 1948 le parti provvederanno ad incontrarsi con tutta sollecitudine allo scopo di apportare al testo dell'Accordo Integrativo in parola le variazioni che si rendessero conseguenti

4) ove le festività infrasettimanali da retribuire dovessero essere contrariamente a quanto sostenuto dai Rappresentanti dell'Associazione dei Commercianti, 13 anzichè 11, i panificatori corrisponderanno ai dipendenti quanto dovuto per le due giornate in contestazione;

5) le parti contraenti stabiliscono di costituire la Commissione paritetica — che avrà sede presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro il cui Direttore ne assumerà la Presidenza — alla quale sono demandati i compiti previsti dal Contratto Nazionale.

A tal uopo la Commissione in parola viene costituita come appresso:

— signori: *Gervasi Giuseppe, Sirangelo Alberto, Perrotta Francesco*, in rappresentanza del Sindacato Provinciale dei Panificatori;

— signori: *Bifarelli Carmelo, Russo Angelo, Mendicino Francesco*, in rappresentanza dei Sindacati dei Lavoranti Panettieri.

Art. 1.

Le norme, di cui all'art. 4 del C.C.N.L., relative all'apprendistato, opereranno solo nei riguardi delle aziende di panificazione dotate di squadre di lavoro organicamente composte. Il numero degli apprendisti da ammettere al lavoro nelle aziende di panificazione come sopra distinte, non deve superare il limite massimo di uno per ogni *due* operai specializzati.

Art. 2.

In linea di massima, per squadra di lavoro organicamente composta si intende quella costituita da due operai specializzati (infornatore ed impastatore) e da due operai qualificati. Comunque all'atto della composizione di detta squadra si terrà conto delle esigenze tecniche della produzione del pane così come suggerito dall'art 7 del C.C.N.L.

Art. 3.

Agli addetti alla produzione, per ogni quintale di farina panificata ed a seconda della pezzatura del pane prodotto, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni che si intendono comprensive della contingenza e di quanto altro eventualmente dovuto a titolo di lavoro straordinario e notturno:

pane in pezzatura da grammi 100 a 200 L. 1.100

pane in pezzatura da grammi 300 a 400 L. 900 a quintale;

pane in pezzatura da grammi 500 a 800 L. 800 a quintale;

pane in pezzatura da grammi 1000 L. 683 a quintale.

Art. 4.

Per i Comuni della Provincia, i minimi salariali di cui all'art. 3 vanno ridotti come segue:

Comuni ex Capoluogo di Circondario: riduzione del 15%;

altri Comuni della Provincia: riduzione del 25%.

Art. 5.

L'importo della retribuzione a quintalato di cui all'art. 3 del presente contratto sarà ripartito tra gli operai addetti alla produzione in base alle seguenti percentuali:

— infornatore	28%
— impastatore	28%
— aiutante di 1ª	23%
— aiutante di 2ª	21%
	100%

Art. 6.

Il quantitativo di farina cui giornalmente ha diritto ciascuno operaio addetto alla produzione, viene fissato come segue:

— minimo kg. 122;

— massimo kg. 144.

Art. 7.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 14 del C.C.N.L. e dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, le festività infrasettimanali, in numero di 11 restano fissate come appresso:

il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa di S. Giuseppe; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno della Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria; il giorno d'Ognissanti; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno 26 dicembre.

Art. 8.

Onde contribuire acchè agli operai addetti alla produzione vengano possibilmente — od al massimo una volta all'anno — forniti i seguenti indumenti: berretto bianco; una blusa bianca; due pantaloni (uno corto estivo ed uno lungo invernale); due asciugamani; le aziende di panificazione del Capoluogo, sempre che siano fornite di squadre di lavorazione, verseranno alla Associazione dei Commercianti L. 5 per ogni quintale di farina panificata.

Ogni decisione circa l'utilizzo delle somme accantonate come sopra è demandata alla Commissione paritetica di cui all'unito verbale.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Contratto Nazionale più volte citato.

Art. 10.

Il presente contratto entra in vigore alla data della sua stipulazione ed avrà validità di un anno. Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato, salvo disdetta da farsi da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Dopo la disdetta esso avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito con il nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DEL 24 FEBBRAIO 1955, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno 24 del mese di febbraio, in Cosenza, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, sotto la presidenza dell'avv. *Guglielmo Nucci*, Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal dott. *Pasquale Magarò*, Capo del Servizio « Rapporti di Lavoro »;

t r a

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PANIFICATORI, rappresentato dai signori *Alberto Sirangelo, Elio Caputo* ed *Oreste Pucci* e dai signori *Luigi Maudente, Michele Cherubini* ed *Armando Cosco*, rispettivamente per il Panificio *Gervasi, Mauro Francesco* e *Pan d'Oro*;

con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dal suo Direttore rag. *Sinibaldo Santo*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORATORI PANETTIERI rappresentato dal sig. *Francesco Mendicino*;

con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Antonio Bloise*, assistito dal sig. *Donato Gerardo*, responsabile dell'Ufficio « Contratti e Vertenze » della stessa,

si è stipulato il presente accordo per i lavoratori dipendenti dalle Aziende di Panificazione della Provincia di Cosenza.

Art. 1.

La tabella dei salari, di cui al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende di panificazione del 3 novembre 1950, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la stessa categoria del 1° aprile 1948, è sostituita dalla presente:

1) pane in pezzatura da gr. 1.000 L. 885;
2) pane in pezzatura da gr. 500 L. 1.000;
3) pane in pezzatura da gr. 300 a gr. 400 L. 1.100;
4) pane in pezzatura da gr. 100 a gr. 200 L. 1.300.

Art. 2.

Restano valide tutte le altre norme del precitato contratto collettivo provinciale di lavoro del 3 novembre 1950.

Art. 3.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° marzo 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno trenta del mese di agosto, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza,

t r a

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza, rappresentata dal suo Presidente, comm. *Franco Passarelli,* assistito dai signori: *Jannuzzi Gustavo, Sirangelo Alberto* e *Caputo Elio* per il Sindacato Provinciale Panificatori, nonchè dal Direttore dell'Associazione, cav. rag. *Sinibaldo Santo*

e

il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, rappresentato dal suo Segretario sig. *Mendicino Francesco* e dal sig. *Scaglio Aldo,* assistiti dal sig. *Donato Gerardo* della Camera Confederale del Lavoro di Cosenza;

in applicazione degli Accordi Nazionali per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoranti panettieri, stipulati il 16 marzo ed il 7 giugno 1956, tra la Federazione Italiana Panificatori ed Affini e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori,

si è stabilito quanto segue:

1) per tutti i 12 punti dell'indennità di contingenza maturati dall'8 febbraio 1952 al 31 luglio 1956 le aziende, con effetto dal 1° agosto 1956, corrisponderanno ai propri dipendenti lavoranti panettieri la somma di L. 40 (lire quaranta), in aggiunta alle paghe attualmente vigenti e di cui all'Accordo Provinciale stipulato il 24 febbraio 1955;

2) ai lavoranti panettieri che risultano in servizio alla data del 1° agosto 1956 e che abbiano almeno un anno di anzianità, sarà corrisposta dalle aziende la somma di L. 2.500 (lire duemilacinquecento) pro capite, a titolo di gratifica straordinaria *una tantum.*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 24 FEBBRAIO 1956 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1956 il giorno 24 del mese di febbraio nella Sede dell'Associazione Commercianti si sono riuniti i rappresentanti

della SEZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI

e

delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI della C.I.S.L., della U.I.L. e della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, per l'esame della situazione contrattuale e salariale dei lavoratori panettieri.

Dopo ampia discussione le parti convengono di addivenire alla stipulazione dell'accordo integrativo provinciale al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione.

Per quanto riguarda le parti salariali le Organizzazioni dei lavoratori chiedono l'aumento del 30 per cento sulle vigenti paghe a quintalato.

I rappresentanti della Sezione Panificatori fanno presente che la situazione generale della categoria non consente di raccogliere tale richiesta.

Tuttavia, al fine di dimostrare la buona volontà di cui è animata la categoria dichiarano di essere disposti a concedere un aumento del 10% sulle attuali paghe a quintalato.

Questo aumento non viene accettato dalle Organizzazioni dei lavoratori. A questo punto si riprende la discussione e alla fine si stabilisce di concedere un aumento di L. 100 (cento) sulle attuali paghe a quintalato che, pertanto, risultano fissate come appresso:

— Pane in forma da gr. 501 a 1000: L. 750 per quintale farina;

— Pane in forma da gr. 301 a 500: L. 800 per quintale farina;

— Pane in forma da gr. 101 a 300: L. 950 per quintale farina;

— Pane in forma da gr. 41 a 100: L. 1000 per quintale farina;

— Frise e taralli L. 1600 per quintale farina.

Le nuove paghe a quintalato verranno applicate con decorrenza 1° marzo 1956. Per la stesura dell'accordo integrativo e per la costituzione della Commissione paritetica le parti si impegnano di riconvocarsi entro un mese dalla data del presente verbale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 NOVEMBRE 1956 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1956 il giorno 20 del mese di novembre, in Messina, nei locali del Sindacato Provinciale Panificatori;

t r a

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dai signori *Di Stefano Luigi,* Presidente, *Celeste Giacomo,* Segretario, *Cucinotta Ignazio,* Consigliere, assistiti dall'avv. *Giovanni Celeste*

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai signori *Carbone Santi, Tripodo Carmelo,* assistiti dai signori *Fazio Giuseppe* e *Crosca Domenico,* della Camera del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai signori *Genovese Santi,* Segretario e *D'Amico Onofrio,* componente, assistiti dai signori *Toscano Vincenzo* e *Rizzo Michele* della C.I.S.L.; viene stipulato il seguente contratto integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale 26 luglio 1956 per gli addetti alla industria della panificazione per la provincia di Messina.

Art. 1.

Il presente accordo integrativo si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative o di appartenenza ad Enti Pubblici siti in Messina e Provincia.

Art. 2.

Viene costituita una Commissione paritetica formata da cinque rappresentanti dei panificatori e da cinque rappresentanti dei lavoratori, i quali di comune accordo, nomineranno un presidente.

I compiti della Commissione paritetica sono:

1) determinazione delle squadre di lavoro di ciascun panificio;

2) determinazione della qualifica dei lavoratori della categoria;

3) avviamento al lavoro degli apprendisti;

4) intervento conciliativo in eventuali controversie che sorgessero tra lavoratori e datori di lavoro.

La Commissione paritetica si riunirà entro 20 giorni

Art. 3.

La squadra di lavoro deve essere costituita in rapporto alla entità di produzione di ciascun panificio. A ciascun componente la squadra deve essere garentito un minimo ed un massimo di produzione che può oscillare da 90 a 110 Kg. di farina.

I familiari dei datori di lavoro per percepire il salario devono partecipare attivamente alla produzione.

Art. 4.

Ferma restando la composizione della squadra, di cui all'art. 3, le assunzioni degli apprendisti devono avvenire in proporzione ad un apprendista per ogni squadra di operai e di un solo apprendista nei forni aventi meno di 4 operai.

Art. 5.

La retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema del quintalato. L'importo del quintalato: L. 1.262 per il pane calmierato e L. 1.470 per il pane bianco di lusso — pezzature da gr. 180 a gr. 80 detratto dalla maggiorazione del 7,50% spettante agli operai specializzati, verrà ripartito in parti uguali fra gli operai qualificati di 1ª categoria, mentre agli operai di 2ª categoria (dai 19 ai 22 anni compiuti) spetterà il 75% degli operai qualificati di 1ª categoria. All'apprendista spetterà il 40, 60 e 75 % dell'operaio di 2ª categoria a seconda degli anni di apprendistato.

Art. 6.

Per ogni quintale di farina lavorata per la confezione di panini, panini di burro, taralli, grissini e simili spetterà al lavoratore L. 3.000.

Art. 7.

Per ferie (gg. 14), gratifica natalizia (gg. 26), festività nazionali (4), festività infrasettimanali (gg. 13), indennità di licenziamento (prevista nel minimo di giorni 7), restando salva la maggiore indennità pre-

vigore l'accordo del 23 giugno 1947 che le fissa la misura nella percentuale del 20,40 % che deve essere corrisposta per tutti i giorni lavorativi.

Art. 8.

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame della Commissione paritetica di cui all'art. 2, che esperimenterà il tentativo di conciliazione tra le parti entro il termine di gg. 15 della richiesta da una delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 9.

Per tutto quanto non è previsto dal presente accordo si fa riferimento all'Accordo Nazionale del 26 luglio 1956.

Art. 10.

Il presente contratto integrativo Provinciale di lavoro entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre 1956 ed avrà la durata di anni due.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle parti tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R.

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantotto addì 30 del mese di luglio nei locali della Prefettura innanzi a S. E. il prefetto dott. *Russo Luigi* sono presenti:

il rag. *Patti Ansaldo Antonino* Ispettore Alimentazione;

il dott. *Freni Mario* Vice Ispettore Alimentazione;

il dott. *Brigandì Pietro* dell'Ispettorato del Lavoro in rappresentanza del Capo dell'Ispettorato avv. *Musicò;*

il dott. *Sciacca Antonio* dell'Ufficio del Lavoro in rappresentanza del Direttore *Caponetto Claudio;*

il sig. *Di Stefano Luigi* Presidente dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI assistito dal Vice Presidente l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI *Capitano Scoglio* e dal dott. *Germanò* Direttore della predetta Associazione;

il sig. Amato Nicola, Segretario del Sindacato Panettieri, aderente alla C.G.I.L., assistito dal sig. *Fazio Giuseppe* e dott. *Sergi Eutichio,* della Camera del Lavoro;

il sig. *Genovesi Santi,* Segretario Sindacato Panettieri della C.I.S.L. assistito dal dott. *Pierrone Antonino,* Segretario Generale della C.I.S.L.

Scopo della riunione: riconoscimento degli scatti di contingenza, maturati dal 1° maggio 1957 alla data odierna.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti raggiungono il seguente accordo:

1) Da parte dei datori di lavoro vengono riconosciuti con decorrenza immediata, gli scatti di contingenza maturati e cioè: n. 1 punto dal 1° maggio 1957; n. 1 punto dal 1° novembre 1957; n. 2 punti dal 1° febbraio 1958;

2) I datori di lavoro si impegnano a corrispondere gli arretrati maturati entro il 13 agosto una metà ed il saldo entro la fine del mese di settembre;

3) I datori di lavoro dichiarano che per l'avvenire gli eventuali scatti di contingenza verranno corrisposti automaticamente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 SETTEMBRE 1957 PER OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1957 e questo dì 9 del mese di settembre in Perugia nella sede del U.R.L.M.O. alla presenza del sig. *Furio Franciosini* Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, sono convenuti i signori: *Rossi Angelo,* Capo gruppo panificatori; *Cappuccini Corrado, Lepri Giovanni* rappresentanti per delega il gruppo panificatori della Provincia di Perugia, assistiti dal sig. *Antonioni Vincenzo* Presidente dell'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI di Perugia e dalla sig.na *Passarini Augusta,* funzionaria dell'Associazione stessa,

Bellachioma Gino, Canalicchio Mario, Cipiciani Antonio, rappresentanti per delega la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALIMENTARI aderente alla C.G.I.L. assistiti dal sig. *Pagliacci Umberto,* funzionario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Perugia,

e

Angelozzi Elio, Capo dell'Ufficio vertenze e contratti dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L. di Perugia all'oggetto di stipulare il Contratto Collettivo Provinciale Integrativo del C.C.N. 26 luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti da Aziende della Panificazione della Provincia di Perugia.

Dopo ampia e serena discussione improntata a spirito di reciproca comprensione si è convenuto:

1) gli operai panettieri non classificati in:

a) operai specializzati, impastatori e infornatori;

b) operai qualificati di prima categoria;

c) operai qualificati di seconda categoria;

d) apprendisti.

2) I minimi salariali sono:

	Perugia	Provincia
a) Infornatore	1.715	1.478
b) Impastatore	1.665	1.383
c) Operaio qualificato 1ª	1.525	1.309
d) Operaio qualificato 2ª	1.425	1.220
e) Portapane motorizzati:		
dai 18 ai 20 anni	1.060	860
dai 16 ai 18 anni	960	760
dai 14 ai 16 anni	860	660

Art. 1.

Per i turnisti ed i rimpiazzisti assunti per periodi di breve durata non superiore ad un mese il salario, comprensivo di ogni e qualsiasi altra indennità e quindi delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività nazionali ed infrasettimanali oltre che della indennità di licenziamento, resta fissato come segue indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte:

Personale interno:

Perugia	L.	1805
Rimanenti Comuni	»	1652

Porta pane di oltre 20 anni:

Perugia	L.	1554
Rimanenti Comuni	»	1448

Art. 2.

Per le retribuzioni degli apprendisti valgono le riduzioni previste dai punti *a*), *b*) e *c*) dell'ultimo comma dell'art. 4 del C.C.N. richiamato in premessa con l'intesa che l'apprendista potrà essere assunto solamente nelle squadre composte di almeno 3 operai specializzati e qualificati.

Art. 3.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre il normale orario di lavoro con la eccezione e le deroghe di cui all'art. 10-*bis* del più volte ricordato contratto, sarà compensato con la paga oraria maggiorata del 30%.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato dalle ore 21 alle ore 4 e, limitatamente al sabato quello prestato dalle 23 alle 4, sarà compensato con la paga oraria maggiorata del 35%.

Art. 4.

Per la festività nazionale e infrasettimanale valgono le disposizioni di legge.

Le festività in questione sono:

Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, Ascensione, Corpus Domini, 2 giugno, SS. Pietro e Paolo, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, San Lorenzo Patrono di Perugia e per i rimanenti Comuni il Patrono della città.

Art. 5.

In caso di infortunio o malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per mesi 6, tale periodo sarà considerato utile agli effetti dell'indennità di anzianità. Per i primi tre giorni di assenza per malattia o infortunio (e sempre che questa si protragga per oltre sette giorni) al lavoratore dovrà essere erogata una indennità pari al 60% del salario che avrebbe percepito se fosse stato in servizio.

Art. 6.

Per l'indennità di licenziamento si fa espresso riferimento all'art. 22 del C.C.N. di categoria.

Art. 7

Ai lavoratori che prestino la propria opera nei panifici saranno forniti gratuitamente, ogni anno, i seguenti indumenti:

a) due paia di pantaloni da lavoro (1 corto e 1 lungo);

b) due canottiere di lana.

c) un grembiule.

In sostituzione degli indumenti sopradetti il datore di lavoro potrà erogare a forfait la somma di L. 4.500.

In caso di prestazione inferiore all'anno la somma sopradetta verrà pagata in dodicesimi.

Art 8.

Per le ferie si fa espresso riferimento all'articolo 12 del più volte richiamato C.C. di categoria.

Art. 9.

E' costituita una Commissione paritetica Provinciale composta di 6 membri oltre il Presidente; i membri saranno nominati 3 dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto e 3 dalla Associazione dei datori di lavoro, il Presidente sarà nominato su designazione dei 6 membri della Commissione, La Commissione avrà lo specifico compito di decidere su tutte le controversie che potessero sorgere in sede di applicazione del presente Contratto. Il giudizio della Commissione, se richiesto diverta impegnativo per le parti. I membri della Commissione resteranno in carica un anno dopo di chè potranno o essere sostituiti o riconfermati dalle rispettive Associazioni Sindacali che li avevano designati.

Art. 10.

Nessun licenziamento potrà essere effettuato senza comprovate ragioni, fatti salvi licenziamenti per giusta causa. In casi di disaccordo competente a giudicare sarà la Commissione di cui all'art. 9 del presente accordo integrativo il cui giudizio sarà vincolante.

Art. 11.

Le disposizioni del presente accordo sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente Contratto, non hanno inteso modificare, per i lavoratori in forza presso le Aziende alla data di stipulazione del Contratto stesso, le eventuali condizioni economico-normative più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 12.

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° luglio 1957 avrà la stessa durata del C.C.N. richiamato in premessa e formerà parte integrante del Contratto stesso del quale seguirà le sorti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dichiarazione a Verbale

Le parti stipulanti il Contratto Integrativo Provinciale per gli operai dipendenti dalle Aziende della panificazione della Provincia di Perugia congiuntamente dichiarano che le Ditte in questione liquideranno per il periodo 1° luglio 1956-31 agosto 1957, in tre rate uguali mensili, scadenti rispettivamente il 30 settembre il 31 ottobre il 30 novembre 1957, le somme sottoelencate una tantum ed a tacitazione di tutti i miglioramenti introdotti con l'integrativo di cui in premessa e con il Contratto Collettivo Nazionale di categoria con la sola eccezione della indennità di licenziamento che verrà liquidata secondo le norme e con la decorrenza prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. 26 luglio 1956:

Comune di Perugia	L.	6000
Rimanenti Comuni	»	3000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 OTTOBRE 1958 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PERUGIA

L'anno 1958 e questo dì 29 del mese di ottobre in Perugia, nella sede dell'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, alla presenza del sig. *Furio Franciosini* Capo del servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso espressamente delegato dal dott. *Nicola Lasorsa,* Direttore di detto Ufficio, sono convenuti i sigg.: *Lepri Giovanni,* rappresentante per delega i panettieri del Comune di Perugia, assistito dal dott. *Brugnola Mario,* Direttore dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Perugia

e

Canalicchio Mario, Cipiciani Antonio, Castellani Fausto, Bellachioma Gino, in rappresentanza dei lavoratori panettieri assistiti dal sig. *Pagliacci Umberto della* CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Perugia e dal sig. *Giachi Giulio* della C.I.S.L. di Perugia, allo scopo di definire il trattamento economico spettante ai dipendenti di Aziende della panificazione del Comune di Perugia.

Dopo amichevole discussione improntata a spirito di resiproca comprensione si è convenuto:

1) A decorrere dal 1° novembre 1958 ai lavoratori panettieri verrà erogato un aumento di L. 70 giornaliere a titolo di conguaglio indennità di contingenza per l'aumentato costo della vita.

2) Con decorrenza 1° novembre 1958 viene costituito anche per tale settore economico il congegno della scala mobile.

Il valore del punto è:

a) Infornatore e impastatore	L. 17	giornaliere
b) Operaio qualif. 1ª e 2ª cat.	» 16	»
c) Portapane	» 15	»
d) Apprendista	» 10	»

Gli scatti verranno concessi in relazione a quelli che si verificheranno nel settore commercio a far tempo dal 1° febbraio 1959.

3) Per quanto attiene gli apprendisti l'aumento per contingenza arretrata verrà calcolata sulle L. 70 con le percentuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

4) Qualora in sede nazionale dovessero essere concessi aumenti a titolo aumenti contingenza quanto già erogato con il presente accordo è riassorbibile.

5) Il presente accordo resterà in vigore fino a quando non verrà stipulato il Contratto Nazionale, fermo restando che qualora in sede nazionale non dovesse essere concordato il congegno della scala mobile rimarrà in vigore quanto qui convenuto fino alla istituzione del congegno in questione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 GIUGNO 1957 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 3 giugno 1957, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, alla presenza del Capo Servizio per i rapporti di Lavoro dott. *Gildo Dieni*

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentato dal suo Presidente rag. *Antonino Liconti,* assistito da una delegazione composta dai sigg.: comm. *Giovanni Peluso, Vincenzo Borrello* e *Demetrio Aricò,* e dall'avv. *Emanuele Pascarelli,* Direttore Reg. dell'Associazione Commercianti e dal sig. *Italo Lanucara,* Capo Servizio dell'Ufficio Sindacale della stessa Associazione,

e

il SINDACATO LAVORATORI PANETTIERI, aderente alla C.G. I.L., rappresentato dal dott. *Adolfo Fiumanò,* Segretario Responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria assistito dal sig. *Antonio Carrera,* responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze della C.d.L.

e

il SINDACATO LAVORATORI PANETTIERI aderente alla C.I. S.L., rappresentato dal dott. *Antonio La Ficara,*

e

il SINDACATO LAVORATORI PANETTIERI aderente alla C.S. I.L., rappresentato dal sig. *Antonio Casile*

si è stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri da valere per tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative e di appartenenza di enti pubblici.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra è fissato in ragione di un apprendista per ogni tre operai.

Art. 2.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione Paritetica, composta da tre datori di lavoro e da tre lavoratori — che potranno essere assistiti dai dirigenti delle rispettive organizzazioni sindacali — costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1241 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha i seguenti compiti:

1) esame per il passaggio da apprendista a operaio;

2) esprimere parere circa il passaggio di qualifica;

3) controllo presso tutti i forni della provincia per l'esatta applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro e delle leggi che disciplinano l'attività di panificazione.

La Commissione ha sede nell'Ufficio Regionale del Lavoro M O.

Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale copia del quale dovrà essere consegnato alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 3.

RETRIBUZIONE

Nei panifici della provincia la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema del *quintalato.*

Le relative tariffe vengono fissate come appresso:

per tutte le pezzature oltre i 140 grammi: L. 1.000 per ogni quintale di farina panificata;

per tutte le pezzature fino a 140 grammi: L. 1.400 per ogni quintale di farina panificata;

per grissini e biscottati: L. 2.000 per ogni quintale di farina panificata.

Le tariffe suddette sono comprensive dell'indennità di contingenza maturata a tutto il 31 maggio 1957

L'importo del quintalato sarà ripartito fra i componenti la squadra secondo il seguente punteggio:

Infornatore	punti 30
Impastatore	punti 26
Aiutante specializzato	punti 23
Aiutante semplice	punti 21

Apprendisti.

primo anno	punti 8,40
secondo anno	punti 12,60
terzo anno	punti 15,75

Ogni lavoratore ha diritto alla somministrazione gratuita del pane nella seguente misura:

infornatore kg. 1 e ½ al giorno;
impastatore kg. 1 al giorno;
aiutante specializzato kg. 1 al giorno;
aiutante semplice kg. 1 al giorno;
apprendista kg ½ al giorno.

Le tariffe di quintalato sopra riportate vigono per la città capoluogo.

Per i panifici della Provincia le tariffe di quintalato saranno ridotte dell'8% limitatamente alle pezzature da 400 e 1.000 grammi.

Il quintalato medio di farina da attribuirsi giornalmente in misura eguale a ciascun operaio è di un quintale con una tolleranza in eccesso di kg. 35 da calcolarsi sul totale della farina panificata dalla intera squadra.

Art. 4.

TRASBORDO DELLA FARINA E DEL COMBUSTIBILE *DAL MAGAZZINO AL LABORATORIO*

I lavoratori che vengono adibiti al trasporto della farina, della legna e del carbone dal magazzino al laboratorio, ove questi si trovino in caseggiati vicini, come dal 4° comma dello art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno diritto al seguente compenso:

L. 10 per ogni quintale di farina;
L. 20 per ogni quintale di legna e carbone.

Art. 5.

MULTE

Gli importi delle multe per le infrazioni disciplinari di cui all'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, saranno versati agli E.C.A. perchè siano devoluti a favore dei lavoratori panettieri particolarmente bisognosi.

Art. 6.

INDENNITÀ VESTIARIO

Ai lavoratori turnisti straordinari, che hanno l'obbligo di presentarsi al lavoro forniti degli indumenti di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sarà corrisposta un'indennità vestiario in ragione di L. 15 giornaliere.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Stabilito che la produzione media per ogni singolo operaio è di un quintale di farina panificata al giorno, si considera prestazione di lavoro straordinario, in riferimento all'art. 10-*bis* del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quella attività richiesta al lavoratore dopo che questi ha panificato il quantitativo medio previsto (un quintale) con una tolleranza di kg. 35 da calcolarsi sul totale della intera squadra.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° giugno 1957 ed avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956.

Chiarimento a Verbale

Le parti s'impegnano di riconvocarsi per l'esame delle seguenti questioni:

a) possibilità di trasformazione in retribuzione giornaliera delle tariffe di quintalato, in determinati casi;

b) trasformazione in percentuale delle competenze spettanti ai lavoratori per Ferie, Gratifica natalizia e Festività nazionali ed infrasettimanali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1959, il giorno 27 del mese di settembre, pressa la Sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Terni,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente, cav. *Umbro Tazza*, e dal Direttore dell'Associazione, dott. *Ugo Marozzo*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO PROVINCIALE DI TERNI (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg. *Romani Domenico*, Segretario e *Favorito Onello*, addetto all'Ufficio Vertenze;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Terni (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Domenico Tardioli*, Segretario responsabile e dal sig. *Giuseppe Alcidi*, addetto al Servizio Contratti;

la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE di Terni (C.I.S.L.), rappresentata dal rag. *Filippo Tealdi*, Segretario Generale, e dal sig. *Elchide Trippa*, addetto al Servizio Contratti;

visto il Contratto Collettivo di Lavoro in data 1° aprile 1948,

si è stipulato il presente accordo Integrativo da valere per i lavoranti panettieri dipendenti da panifici privati, cooperativi e di appartenenza ad altri Enti siti nella provincia di Terni.

Art. 1.

La squadra di lavorazione è almeno composta come segue: un infornatore, un impastatore, un aiuto. L'infornatore è il capo squadra ed egli deve esistere in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione.

Qualora la produzione non sia tale da consentire la assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore), l'infornatore, e per tale intendendosi anche il datore di lavoro o un suo familiare, quando provvede in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Le parti fanno riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25, ed al relativo regolamento. Concordano inoltre, in considerazione delle caratteristiche produttive del settore, quanto segue:

a) possono essere assunti come apprendisti panettieri i giovani dai 16 ai 20 anni;

b) l'apprendistato ha la durata massima di tre anni e minima di due;

c) l'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione o ai lavori ausiliari del panificio;

In ogni panificio non potrà essere assunto più di un apprendista per ogni operaio specializzato o qualificato; nei panifici privi di squadra organica è consentita l'assunzione di un solo apprendista.

Art. 3.

TARIFFE

(retribuzione giornaliera conglobata)

— Infornatori

oltre i 20 anni di età	L. 1.547
dai 18 ai 20 aenni	» 1.481

— Impastatori

oltre i 20 anni di età	L. 1.392
dai 18 ai 20 anni	» 1.329

— Aiuto

oltre i 20 anni di età	L. 1.200
dai 18 ai 20 anni	» 1.137

— Porta pane

oltre i 20 anni di età	L. 809
dai 18 ai 20 anni	» 734
dai 16 ai 18 anni	» 527
sotto i 16 anni	» 402

— Apprendisti

1° anno di servizio 40 % di quanto percepisce l'aiuto;
2° anno di servizio 60 % di quanto percepisce l'aiuto;
3° anno di servizio 75 % di quanto percepisce l'aiuto.

Le parti convengono di pervenire al conglobamento delle voci della retribuzione sommando automaticamente la paga base ai punti di scala mobile maturati ed alle L. 40 giornaliere.

Le presenti tariffe si riferiscono alla seguente produzione:

1) Kg. 164 di farina per pezzatura grande;

Kg. 110 di farina per pezzatura piccola nei forni a vapore;

2) Kg. 132 di farina per pezzatura grande;

Kg. 100 di farina per pezzatura piccola nei forni a legna.

I quantitativi di produzione superiore ai suddetti, realizzati nel corso delle 8 ore giornaliere regolamentari di lavoro dovranno essere compensati in ragione di L. 900 al quintale da dividersi tra tutti i componenti la squadra di panificazione.

La ripartizione delle 900 lire a quintale sarà effettuata attribuendo ai componenti la squadra il seguente punteggio;

— infornatore punti 23;

— impastatore punti 21;

— aiuti punti 18.

Art. 4.

Al momento della stipula del presente accordo le parti ritengono di dover ricordare che le trattenute a carico del lavoratore sono le seguenti:

3,85 % per F.A.P.

0,57 % per INA-Casa.

0,15 % per I.N.A.M.

4,40 % per R.M.

Salvo le variazioni di legge.

Art. 5.

Il compenso per il lavoro notturno secondo quanto fissato dal C.N.L. dovrà essere maggiorato del 25 % sulla paga oraria corrisposta.

Art. 6.

Viene costituita una commissione paritetica formata da un rappresentante dei lavoratori nominato da ogni organizzazione operaia stipulante e da tanti rappresentanti dell'Associazione Provinciale Commercianti, Sindacato Panificatori, per quanti sono i rappresentanti dei lavoratori.

I compiti della Commissione Paritetica sono:

1) Determinazione delle squadre di lavoro di ciascun panificio;

2) Determinazione della qualifica dei lavoratori della categoria;

3) Avviamento al lavoro degli apprendisti;

4) Intervento conciliativo in eventuali controversie che insòrgessero tra lavoratori e datori di lavoro;

5 Intervento conciliativo per comporre eventuali casi di licenziamento.

Art. 7.

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del Contratto di Lavoro o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improponibile se precedentemente la controversia stessa è stata sottoposta all'esame di una Commissione Paritetica composta da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore che sperimenterà il tentativo di conciliazione tra le parti entro il termine di giorni 15 dalla richiesta effettuata da una delle organizzazioni stipulanti.

Art. 8.

A titolo di compenso per le ferie, gratifica di fine anno, festività nazionali ed infrasettimanali, si stabilisce una corresponsione complessiva nella misura del 16 % sulla paga globale di fatto percepita dal lavoratore, da liquidarsi entro il 24 dicembre di ogni anno o all'atto della conclusione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro verseranno mensilmente l'importo maturato da ciascun lavoratore presso un Ente Finanziario.

Una commissione paritetica ha l'incarico di controllare i versamenti.

Entro la data del 30 settembre 1960 le parti stipulanti si incontreranno per stabilire le norme per il funzionamento della cassa.

Art. 9.

Le aziende sono impegnate ad effettuare una ritenuta mensile nella misura dello 0,65 % sulla retribuzione del lavoratore mediante richiesta del lavoratore che dichiara di voler dare alla propria organizzazione sindacale.

Art. 10.

Per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo, le parti si rimandano al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1948.

Art. 11.

Quanto convenuto nel presente accordo ha validità di un anno e sarà rinnovato di anno in anno automaticamente se non disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata, da una delle parti contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 816.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti balneari delle provincie di Brindisi, Imperia, Napoli e dagli stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi:

Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo di lavoro 15 settembre 1959, per il personale dipendente da stabilimenti balneari, stipulato tra la Associazione dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la C.G.I.L., la U.I.L., la C.I.S.Na.L.;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo di lavoro 28 luglio 1959, per i dipendenti da stabilimenti balneari, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo di lavoro 2 marzo 1959, per i dipendenti dagli stabilimenti balneari, stipulato tra il Sindacato Esercenti Balneari (Stabilimenti) della Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S. Na.L., Settore Commercio;

Visto, per la provincia di Savona, il contratto collettivo di lavoro 1 giugno 1951, per i dipendenti da stabilimenti balneari e colonie, stipulato tra il Sindacato Proprietari di Stabilimenti Balneari e la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Bagnini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Brindisi, in data 31 maggio 1960, n. 6 della provincia di Imperia, in data 26 settembre 1960, n. 3 della provincia di Napoli, in data 8 febbraio 1960, n. 7 della provincia di Savona, in data 1 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo 15 settembre 1959, relativo al personale dipendente da stabilimenti balneari:

per la provincia di Imperia, il contratto collettivo 28 luglio 1959, relativo ai dipendenti da stabilimenti balneari;

per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 2 marzo 1959, relativo ai dipendenti dagli stabilimenti balneari;

per la provincia di Savona, il contratto collettivo 1 giugno 1951, relativo ai dipendenti da stabilimenti balneari e colonie;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al predetto decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti balneari delle provincie di Brindisi, Imperia, Napoli e dagli stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 56. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA STABILIMENTI BALNEARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1959 il giorno 15 settembre in Brindisi.

Presso l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Direttore prof. *Mario Farina*, con l'intervento del Rag. *Aldo Mastrobisi*

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dai sigg. *Armando Africa* e *Cosimo Piliego;*

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Osiris Iurlaro;*

la U.I.L., rappresentata dal sig. *Giuseppe Regina;*

la C.I.S.N.A.L., rappresentata dal sig. *Maffei Vincenzo,*

si è stipulato il seguente contratto provinciale, da valere, a decorrere dal 1° giugno 1960, per il personale dipendente da stabilimenti balneari della Provincia di Brindisi.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le retribuzioni devono considerarsi comprensive della indennità di contingenza e della indennità di caropane.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

Impiegati Categoria B 1

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
Contabile: Cassiere	L.	38.500	32.600
Categoria C 1			
Contabile d'ordine:			
Cassiere	L.	31.650	26.900

QUALIFICHE OPERAIE

		Retribuzione giornaliera Uomini	Donne
		—	—
Capi bagnini: Capi servizio	L.	1.200	—
Falegnami e carpent.	»	1.000	—

Vedette, barcaioli, custodi, guardiani notturni

		Uomini	Donne
		—	—
oltre 20 anni	L.	1.000	—
dai 18 ai 20 anni	»	800	—
inferiori ai 18 anni	»	600	—
Bagnini oltre 20 anni	»	1.000	800
Bagnini dai 18 ai 20 anni	»	800	800
Bagnini inferiori ai 18 anni	»	600	450
Altro personale non qualificato	»	900	600

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

L'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere.

Le ore di lavoro eccedenti le 10 giornaliere saranno compensate con la maggiorazione del 25 %.

Le ore straordinarie notturne e quelle prestate durante le giornate di riposo settimanale saranno compensate con la maggiorazione del 50 %.

Per ore notturne si intendono quelle intercorrenti tra le ore 22 e le ore 5 del mattino.

Art. 3.

INDENNITÀ FINE STAGIONE

Le parti concordemente stabiliscono di corrispondere a tutti i dipendenti, quale compenso per ferie, festività nazionali, gratifica natalizia, mancato preavviso e indennità di licenziamento, restando inteso che nessuna altra competenza, a qualsiasi titolo, potrà essere richiesta e riconosciuta per il lavoro prestato presso gli stabilimenti balneari, cui il presente contratto si riferisce, una indennità di fine stagione di giorni 2 per ogni mese di servizio prestato.

La frazione di mese di servizio, superiore a 15 giorni, deve considerarsi come mese intero.

Art. 4

SCALA MOBILE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le parti convergono di rivedere, ogni anno, a partire dal 1° giugno 1961, le retribuzioni di cui all'art. 1, apportando alle stesse, le variazioni di contingenza maturate nel corso dell'anno.

Art. 5.

RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal contratto, le parti concordemente si rimenano alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto di stipulazione del presente contratto.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore dal giorno 1° giugno 1960 ed avrà la durata di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 2 mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 28 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DA STABILIMENTI BALNEARI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno 1959, il giorno 28 del mese di luglio, presso l'Unione Commercianti di Imperia,

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI della Provincia di Imperia, rappresentata nelle persone dei sigg. *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*, all'uopo delegati dalla categoria,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata nella persona del sig. *Giovanni Giacomelli*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale *Carlo Lami*,

si è stipulato il seguente contratto provinciale per dipendenti da stabilimenti balneari.

Art. 1.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

In base alle consuetudini ed alle esigenze locali, le qualifiche del personale vengono così stabilite:

Personale impiegatizio: sono considerati impiegati a tutti gli effetti i prestatori d'opera che svolgono le mansioni di cassieri, contabili, custodi valori, dattilografi, addetti alla vendita biglietti, infermieri diplomati.

Il trattamento economico per la predetta categoria è quello previsto dal vigente contratto di lavoro del settore commercio della Provincia di Imperia.

Personale non impiegatizio: *a*) bagnino patentato, marinaio di salvataggio o soccorritore; *b*) aiuto bagnino od inserviente; *c*) inservienti donne addette alle cabine (bagnine).

Art. 2.

MANSIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE DI SPIAGGIA

Il bagnino patentato o marinaio di salvataggio deve avere le seguenti mansioni:

1) sorvegliare i bagnanti e prestarsi all'opera di salvataggio;

2) riattare regolarmente la spiaggia e lo specchio acqueo antistante;

3) messa in opera ombrelloni, sedie, tavoli, salvagenti e loro ritiro;

4) sorveglianza, pulizia, varo e alaggio barche della clientela e dello stabilimento;

5) adoperarsi per la salvaguardia del materiale e delle barche in caso di mareggiata;

L'aiuto bagnino od inserviente deve aiutare il bagnino nella esplicazione della sua funzione, restando però esente dalla responsabilità del salvataggio. Ha inoltre il compito specifico della risciacquatura dei costumi, asciugamani, ecc., di proprietà dei clienti e dello stabilimento, dell'apertura e chiusura delle cabine, del riassetto, pulizia della cabine, terrazze, corridoi e servizi igienici. *Le inservienti* (*bagnine*) hanno eguale compito dell'aiuto bagnino.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

La retribuzione del personale resta fissata nei seguenti minimi mensili:

	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.
Bagnino patentato di salvataggio o soccorr.	50.000	48.000	44.000	41.000
Aiuto bagnino o inserviente	44.000	42.000	39.000	35.000
Bagnina o inserviente donna	33.000	32.000	29.000	27.000

Le retribuzioni di cui sopra saranno riferite ad un orario di lavoro di dieci ore giornaliere e trecento mensili, compresa la domenica, maggiorazione per detta, nonchè relativi dodicesimi della gratifica natalizia.

Ad esse dovranno essere aggiunte le quote aggiornate della contingenza prevista per il settore commercio, e cioè: Bagnino patentato, marinaio di salvataggio o soccorritore, cat. D. 1; aiuto bagnino ed inserviente, cat. D 2; bagnina od inserviente donna, cat. D. 3.

Compenso lavoro straordinario: per le ore lavorate in più oltre le dieci giornaliere verrà corrisposto un compenso orario (retribuzione mensile più contingenza, diviso 300) maggiorato del 30 %.

Indennità maldormire: in caso di pernottamento nello stabilimento, verrà corrisposta una indennità mensile di L. 5.000 (cinquemila).

Compensi per lavori extra per conto dei clienti: oltre alla retribuzione di cui sopra, per i servizi di posteggio, sedie a sdraio, ombrelloni di proprietà dei

clienti, tiraggio a custodia natanti, scuola di nuoto, accompagnamento clienti in barca, verrà corrisposto un compenso forfetario mensile di L. 3000 al personale incaricato, oppure in base ad accordi aziendali, potrà essere concordata la rinuncia al compenso delle L. 3000, lasciando facoltà al personale di spiaggia di richiedere ai Sigg. clienti un compenso forfetario per i servizi extra sopra menzionati. In tal caso detti servizi verranno svolti oltre le normali mansioni e subordinatamente alle esigenze del servizio di spiaggia.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di dieci ore giornaliere, e dovrà essere ripartito nel modo più adatto allo svolgimento regolare delle operazioni giornaliere per il migliore funzionamento dello stabilimento, senza limitazione di ore di lavoro. L'orario è fissato dalla Direzione dello stabilimento e per nessun motivo la spiaggia dovrà rimanere sprovvista di sorveglianza. In caso di supero delle dieci ore, le eccedenze verranno compensate come lavoro straordinario.

Art. 5.

ABBIGLIAMENTO

L'azienda è tenuta a dare in dotazione al bagnino all'inizio del rapporto di lavoro due canottiere ed un paio di calzoncini da bagno, e sostituirli in caso di comprovata necessità anche durante la stagione.

Il bagnino ha l'obbligo di indossarli durante le ore di servizio e di restituirli alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore con la data del 1° ottobre 1959, ed avrà la durata di un anno, intendendosi automaticamente rinnovato di anno in anno se non interviene una denuncia da una delle parti entro un mese prima della sua scadenza.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 7.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica di qualifica, composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti dei lavoratori, ed un membro con funzioni di presidente, di comune gradimento.

I compiti della Commissione sono i seguenti:

1) collaborare con gli organi competenti per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori addetti agli stabilimenti balneari;

2) dirimere le eventuali controversie sull'interpretazione delle norme commerciali.

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente contratto, viene istituito, con decorrenza dal 1° ottobre 1959, un contributo dell'1% sulla retribuzione corrisposta dalle aziende del personale dipendente, di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro, e lo 0,50% a carico dei lavoratori.

Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti, con accordo a parte.

Art. 8.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La classificazione delle categorie degli stabilimenti balneari della Provincia agli effetti retributivi, come previsto dall'art. 3, verrà redatta entro 10 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto ad opera delle parti stipulanti, con il concorso delle parti competenti (Ufficio del Lavoro, Capitaneria di Porto, Commissario di spiaggia).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DAGLI STABILIMENTI BALNEARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1959, il giorno 2 del mese di marzo in Napoli, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro rappresentato dall'avv. Ugo De Gennaro

tra

il SINDACATO ESERCENTI BALNEARI (Stabilimenti) della Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi di Napoli, in persona del presidente sig. *Vincenzo Calabrese,* assistito dai consiglieri sigg.. *Manzo Luigi, Tricarico Roberto, Riccio Arturo* ed assistito anche dal consulente dell'Associazione Pubblici Esercizi, avvocato *Luigi Prisco*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI aderente alla C.I.S.L., in persona del sig. *Domenico Mormile;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NAPOLI, nella persona del sig. *Domenico Parisotto;*

la CISNAL Settore commercio, nella persona del sig. *Giovanni Bagnaro;*

è stato stipulato il presente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro dell'8 luglio 1938, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1938, valevole per i dipendenti dagli stabilimenti Balneari della Provincia di Napoli.

CONTRATTO
DIPENDENTI AZIENDE BALNEARI

Ufficio Regionale Lavoro

IV — L'anno 1959, il giorno 2 del mese di marzo in Napoli, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, rappresentato dall'avv. *Ugo De Gennaro,* e alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, è stato stipulato il presente accordo integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro dell'8 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1938, valevole per i dipendenti degli Stabilimenti Balneari della Provincia di Napoli.

Art. 1.

Ai dipendenti disciplinati dal presente accordo verrà corrisposta una retribuzione allo stato comprensiva sia dell'indennità di caropane che di quella di contingenza, al lordo delle ritenute di legge non inferiore a quella segnata nella seguente tabella:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

		1. Cat.	2. Cat. (paga mensile)	3. Cat.
Personale non munito di procura che sovraintende a l'esercizio chiamato Direttore	L.	60.000	60.000	60.000
Cassieri, custodi di valori, infermieri diplomati, contabili d'ordine	L.	41.000	41.000	41.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

1) *Per il periodo di esercizio:*

			(paga giornaliera)	
Capo bagnino	L.	680	660	650
Bagnino	L.	550	540	525
Controllore all'ingresso e alla spiaggia	L.	1.100	1.000	950
Guardiani e custodi	L.	1.050	1.000	950
Marinaio addetto al salvataggio	L.	1.000	1.000	950
Manovale	L.	1.050	1.000	950
Addetti ai gabinetti	L.	500	450	450
(personale non qualificato)				
dai 16 ai 18 anni	L.	500	450	425
dai 14 ai 16 anni	L.	450	400	400

2) *Per il periodo di montaggio e smontaggio e manutenzione dello Stabilimento:*

A) per il personale che sarà assunto anche come bagnino per il periodo di esercizio:

Capo bagnino	L.	975	975	900
Bagnino	L.	850	800	800

B) per gli operai, falegnami, carpentieri, elettricisti, assunti unicamente per le operazioni di montaggio e smontaggio degli Stabilimenti, la paga giornaliera è di L. 1.450.

C) Le suddette paghe vanno ridotte del 10 per cento per il personale femminile.

D) A partire dal 1° maggio 1959 alle suddette retribuzioni saranno aggiunti i punti di scala mobile di contingenza che eventualmente scatteranno in aumento sull'attuale Scala Mobile Nazionale, il cui valore punto e per categoria di lavoratore è quello di cui alla seguente tabella:

SCALA MOBILE (giornaliera)

Personale comunemente chiamato direttore	L.	25,80
Cassieri, Custodi, valori, infermieri e contabili	L.	19,20 per uomini
idem	L.	16,71 per donne
Capo bagnino, controllore, marinaio, guardiano, falegname, carpentiere	L.	16,10 per uomini
Idem	L.	13,69 per donne
Bagnini, manovali, addetti a gabinetti, personale non qualificato	L.	15,24 per uomini
Idem	L.	12,96 per donne

Art. 2.

Le mance rilasciate eventualmente dai clienti saranno di esclusiva pertinenza dei bagnini, senza che alcuna parte di esse debba essere versata a qualsiasi titolo ai proprietari di Stabilimenti.

Art. 3.

I datori di lavoro corrisponderanno al personale dipendente i diversi istituti contrattuali all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in uno alla liquidazione spettante a ciascuno, il tutto attualmente ai sensi delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, già menzionato e, successivamente, di quelle del Contratto Collettivo Nazionale della categoria che eventualmente sarà stipulato dalle esistenti Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

Il periodo di esercizio va dal 1° giugno al 31 agosto.

Art. 5.

Il presente accordo Integrativo Provinciale avrà la durata di tre anni e precisamente dal 1° maggio 1959 al 31 dicembre 1961 e si intenderà tacitamente prorogato salvo la disdetta di una delle due parti contraenti.

Art. 6.

In caso di eventuali disposizioni di legge concernenti la applicabilità dei Contratti di Lavoro « erga omnes » che disporranno condizioni salariali più favorevoli di quelle previste nel presente accordo, le parti contraenti si obbligano a rivedersi nella stessa sede per esaminare la nuova situazione

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 GIUGNO 1951 PER I DIPENDENTI DA STABILIMENTI BALNEARI E COLONIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 1 del mese di giugno dell'anno 1951 in Savona nella sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti;

tra

il SINDACATO PROPRIETARI DI STABILIMENTI BALNEARI rappresentato dai sigg. *Pescetto G. B.* (Presidente), *Fabio Pio, Rossello Ugo, Colombo Domenico, Cavalla Giovanni, Bruzzone Lorenzo,* assistiti dall'avvocato *Caruso Antonio,* Direttore dell'Associazione Esercenti e Commercianti

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO Sindacato Provinciale Bagnini Rappresentato dal sig. *Giovanni Peracchi* e dai lavoratori *Delfino Amabile* e *Duce Giovanni* si è stipulato il presente contratto di lavoro per i dipendenti da Stabilimenti Balneari e Colonie valido per la provincia di Savona durante la stagione estiva 1951

Qualifica	Paga b.	Conting.	Maldorm
Bagnino diplomato	15.000	Op. spec.	5.000
Soccorritore	11.000	Op. qual.	5.000
Bagnina	5.422	Op. com.	—
Personale di fatica	12.960	Op. com.	—

La misura della contingenza è quella stabilita per il Commercio e subirà le eventuali modifiche della Scala Mobile.

Spetta inoltre l'indennità caropane.

Per le voci non contemplate nel presente accordo (personale impiegatizio) si fa riferimento agli accordi salariali vigenti per il Settore Commercio.

COMPENSI EXTRA

1. — Oltre ai salari di cui sopra, ai bagnini sarà dato, quale cointeressamento un utile sull'affitto delle barche pari ad un ammontare del 50 % sugli incassi effettuati; il bagnino per contro risponderà nel modo più assoluto delle eventuali rotture apportate al materiale barche e suoi accessori, sempre che tali rotture non siano determinate da cause di servizio.

2. — Il bagnino che accompagna i signori clienti in barca potrà richiedere un compenso di L. 250 (duecentocinquanta) orarie in più della tariffa

3. — Per le lezioni di nuoto il bagnino potrà richiedere un compenso di L. 200 (duecento) per lezione la cui durata non dovrà superare i 15 minuti. L'importo del noleggio salvagenti è di spettanza del bagnino.

4. — Negli Stabilimenti dove avranno luogo trattenimenti danzanti il bagnino potrà in caso di richiesta del proprietario dello Stabilimento prestare la sua opera. In tal caso gli verrà corrisposto, indipendentemente dalle retribuzioni precisate nel presente contratto, un compenso pari al numero delle ore di servizio prestato, per il computo delle quali si prenderà come base tariffa mensile in parola con la maggiorazione per lo straordinario.

5. — Per la posa in opera degli ombrelloni di proprietà del cliente spetta al bagnino un compenso di lire 600 (seicento) mensile per ogni cliente. Il Proprietario dello stabilimento si rende garante della riscossione presso il cliente e del conseguente versamento al dipendente. Per le sedie a sdraio il compenso è di lire 200.

MANSIONI

Bagnino. — Le mansioni riservate al bagnino sono: montaggio e smontaggio delle cabine, impalcature, palizzate, terrazzini e relativo trasporto di detto materiale dal magazzino alla spiaggia e viceversa. (Il datore di lavoro nel comune interesse e per ragioni di responsabilità è tenuto all'osservanza di quanto sopra). Sorveglianza dello stabilimento durante le ore del bagno, pulizia della spiaggia (obbligatoria giornaliera) posa in opera di sedie, ombrelloni, tavolini, panchine, tiraggio barche e tutte quelle piccole manutenzioni che si determinassero necessarie al materiale balneare ed alle imbarcazioni.

Qualora richiesto il bagnino ha l'obbligo di dormire nello stabilimento con compito di vigilanza, nel qual caso godrà della indennità mal dormire.

Bagnine — Pulizia delle cabine, delle passerelle, dei gabinetti, dei terrazzini, ricambio acqua nelle cabine, lavatura e custodia dei costumi dei quali assume la piena responsabilità.

ABBIGLIAMENTO

Il proprietario dello stabilimento dovrà dare in dotazione al bagnino (una volta tanto) all'inizio della stagione, una canottiera ed un paio di calzoncini da bagno. Il bagnino ha l'obbligo di mantenerli in ordine e restituirli alla fine della stagione.

MANCIE

Sono ammesse se elargite spontaneamente dal cliente Le stesse sono di esclusiva proprietà dei prestatori di opera e non potranno essere ripartite con il datore di lavoro nè con i suoi familiari, a meno che questi non risultino effettivamente prestatori d'opera a termine delle prescrizioni sindacali. Detta clausola vale a tutti gli effetti della ripartizione di tutti gli utili derivanti dalla spiaggia e pertinenti al prestatore.

E' proibito ai dipendenti chiedere mancie per prestazioni già comprese e retribuite con il presente contratto.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai dipendenti spetta per legge il riposo settimanale di ore 24.

Le sopracitate retribuzioni mensili sono fissate per n. 26 giornate lavorative.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali si fa riferimento alle disposizioni di legge ed al C.C.N.L. dipendenti commercio.

ORARIO DI LAVORO

Dovrà essere osservato l'orario più adatto allo svolgimento delle operazioni giornaliere per il miglior funzionamento dello Stabilimento senza derogare però dalla legge 6-12-1923 n. 2657 e successive modifiche e del Contratto nazionale.

Nessun prestatore d'opera può rifiutarsi dal compiere a richiesta del datore di lavoro e nei limiti consentiti dalla legge il lavoro notturno e festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Le ore straordinarie vanno conteggiate e retribuite con le modalità e le maggiorazioni stabilite per il settore Commercio.

Per il personale di fatica il minimo stabilito nel presente accordo si riferisce a n. 26 giornate lavorative di 8 ore giornaliere.

IL BAGNINO NELLE COLONIE

Il bagnino nelle colonie percepirà, considerando che non ha compensi extra, la retribuzione completa di paga base, contingenza, maldormire, più il vitto (almeno 2 pasti giornalieri).

La contingenza seguirà le variazioni della Scala Mobile.

Non usufruendo del vitto, il bagnino di colonie avrà diritto ad una indennità sostitutiva fissata in L. 7.000 mensili.

STABILIMENTI ANNESSI A PENSIONI E ALBERGHI

Per gli stabilimenti annessi a Pensioni e Alberghi, date le particolari caratteristiche, si conviene che oltre la tariffa stabilita verrà corrisposto al personale il vitto ed un « tantum » giornaliero per persona che frequenti lo stabilimento fissato in L. 10 per gli adulti e L. 5 per i bambini.

Tale somma va divisa in parti uguali fra bagnino e bagnina.

Dato l'uso intensivo in atto per le cabine degli stabilimenti privati cedute in affitto a pensioni, si conviene che lo stesso compenso giornaliero a persona fissato in L. 10 e L. 5 venga corrisposto ai dipendenti di detti stabilimenti per ogni frequentatore delle cabine cedute in affitto.

RICORRENZE FESTIVE

1\. — Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi commi del presente articolo, sono le seguenti:

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Capodanno: 1 gennaio Epifania: 6 gennaio San Giuseppe: 19 marzo Lunedì di Pasqua: mobile Ascensione: mobile Corpus Domini: mobile SS. Pietro e Paolo: 29 giugno Assunzione: 15 agosto Ognissanti: 1 novembre Immacolata Concezione: 8 dicembre Natale: 25 dicembre S. Stefano: 26 dicembre Patrono della città.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Anniversario Liberazione: 25 aprile Festa del Lavoro: 1 maggio Festa della Repubblica: 2 giugno Giorno dell'Unità Nazionale: 4 novembre.

In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.

Al personale predetto, chiamato a prestare servizio nelle giornate di festività sopra elencate, sarà corrisposto, oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato un compenso pari ad una giornata di retribuzione complessiva di ogni elemento e maggiorata del 30 %.

FERIE

Un dipendente ha diritto ad un giorno di ferie per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato o alla indennità corrispondente.

LICENZIAMENTO

Al termine della stagione balneare il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto senza obbligo da ambo le parti di alcun termine di preavviso o corrispondente indennità.

A norma del contratto nazionale spetta al personale assunto per la durata della stagione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro una speciale gratificazione quale indennità di quiescenza non inferiore a giorni 1, 1/2 di retribuzione comprensiva di ogni elemento accessorio per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato.

ASSUNZIONI

Resta inteso che l'assunzione del personale balneare dovrà avvenire attraverso l'Ufficio Provinciale del Lavoro (Ufficio Collocamento).

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Si conferma che le condizioni di miglior favore individuali, aziendali e contrattuali esistenti saranno mantenute (ai sensi dell'art. 54 del decreto legge 1130).

DURATA

Il presente contratto avrà vigore per la stagione estiva 1951 e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti entro il 30 aprile di ogni anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 817.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie delle provincie di Milano, Napoli e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1947, per le mense aziendali;

Visti, per la provincia di Milano:

— il contratto collettivo 29 maggio 1946, per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e di impermeabili, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale dei Fabbricanti Confezioni in Serie e la Camera Confederale del lavoro;

— l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1947, relativo ai trattamento di mensa per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 29 maggio 1946:

Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo 29 marzo 1949, per gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria, stipulato tra l'Unione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Abbigliamento C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1952, per i dipendenti da fabbriche industriali ed artigiane di confezioni di biancheria, camiceria, ecc. in serie, stipulato tra l'Unione Industriali e l'Unione Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, in data 12 maggio 1960, n. 5 della provincia di Napoli, in data 21 marzo 1960, n. 4 della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Milano, il contratto collettivo 29 maggio 1946, relativo ai tagliatori ed alle tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e di impermeabili, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1947, relativo al trattamento di mensa per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie;

— per la provincia di Napoli, il contratto collettivo 29 marzo 1949, relativo agli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di vestiario e biancheria;

— per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1952, relativo ai dipendenti da fabbriche industriali ed artigiane di confezioni di biancheria, camiceria, ecc. in serie.

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti delle imprese per le confezioni in serie delle provincie di Milano, Napoli e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 58. — VILLA

a quintale;

CONTRATTO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1946 PER I TAGLIATORI E LE TAGLIATRICI SARTE DIPENDENTI DALLE FABBRICHE DI CONFEZIONI IN SERIE DI ABITI PER UOMO, DONNA, BAMBINI E DI IMPERMEABILI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1946, il giorno 29 maggio in Milano,

tra

il SINDACATO INTERPROVINCIALE DEI FABBRICANTI CONFEZIONI IN SERIE, in persona del suo Presidente rag. *Giulio Goehring* assistito dal Vice-Presidente cav. *Severino Mercgalli* e dai signori *Bertè* rag. *Alfredo, Enea Carlessi, Vita* cav. *Sai,* avv. *Piero Rossi;*

con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. *Emilio Zacchi;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Milano in persona dell'ing. *Raffaele Lazzari* assistito dai signori *Ettore Beccaglia, Giuseppe Fossati, Pino Zerioli, Eugenio Nobili* e da una rappresentanza di tagliatori e tagliatrici;

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle fabbriche di confezioni in serie di abiti per uomo, donna, bambini e impermeabili.

Art. 1.

DEFINIZIONE E QUALIFICA

Appartengono alla prima categoria dei tagliatori e delle tagliatrici addetti all'industria in serie coloro che fanno i modelli, rilevandoli o svolgendoli da figurini, da disegni e da modelli confezionati, li sviluppano e li traducono su carta o tela, tagliano tanto su tabelle fisse quanto su misure speciali ed eventualmente seguono e sorvegliano la esecuzione delle confezioni.

Appartengono alla seconda categoria dei tagliatori e delle tagliatrici addetti alle confezioni in serie coloro che — in base a modelli già predisposti — segnano sul tessuto e tagliano, anche apportando eventuali modifiche e adattamenti.

Non sono considerati appartenenti alle categorie di cui sopra — e quindi non possono riferirsi al presente contratto — coloro che, pur usando forbici e taglierine, tagliano sul segnato.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei tagliatori e delle tagliatrici valgono le disposizioni della legge e dei regolamenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

Art. 3.

DOCUMENTI

Per l'assunzione, i tagliatori e le tagliatrici dovranno presentare la carta d'identità, il libretto di lavoro ed il certificato di lavoro della Ditta dove erano precedentemente occupati.

Dovranno pure presentare le tessere ed i libretti per la disoccupazione involontaria e per l'invalidità o la vecchiaia, ed ogni altra tessera o libretto che fosse prescritto dalle leggi in vigore. La Ditta potrà, eventualmente, richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

Il tagliatore o la tagliatrice dovranno pure dichiarare il loro domicilo segnalandone poscia alla Direzione i successivi cambiamenti.

Art. 4.

VISITA MEDICA

Anche prima dell'assunzione in servizio il tagliatore o la tagliatrice potranno essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia della Ditta.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in 30 giorni, che di comune accordo fra le parti interessate potrà essere prorogato a 2 mesi, con diritto d'ambo le parti di risolvere il contratto prima dello spirare di questo termine, ed in qualunque giorno, col solo pagamento delle giornate di effettivo lavoro prestato.

Al tagliatore o alla tagliatrice, in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa paga che non potrà essere inferiore al minimo stabilito in contratto per la categoria nella quale il tagliatore o la tagliatrice stessi verranno assegnati. Il tagliatore o la tagliatrice che non vengono confermati o che non cre-

dono di accettare le condizioni, lasceranno senz'altro l'azienda e verranno loro pagate le ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita ed in difetto di accordo, il tagliatore o la tagliatrice verranno retribuiti in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale avranno prestato l'opera loro, nè avranno diritto ad alcun altro indennizzo.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi le domeniche e tutti quelli riconoscuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e la festa del Patrono della località ove è sito il laboratorio.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in ore giornaliere di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Art. 8.

L'orario di lavoro deve essere scrupolosamente osservato sia per l'entrata che per l'uscita e dopo il riposo intermedio; il lavoro deve incominciare effettivamente nelle ore stabilite.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO LAVORO FESTIVO

Il tagliatore o la tagliatrice dovranno pure prestare la loro opera in qualunque dei laboratori gestiti dalla Ditta, nella quale sono accupati, purchè situati nel medesimo Comune.

Nessun tagliatore o tagliatrice potrà rifiutarsi, nei limiti consentiti dalla legge, di compiere — a richiesta della Direzione — il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 10.

Le ore straordinarie di lavoro (intendendosi per tali quelle prestate oltre l'orario normale stabilito ai sensi dell'art. 7 del presente contratto) verranno compensate con il 25% in più della paga normale se effettuate nei giorni feriali; col 50% in più se trattasi di ore notturne o compiute in giorni festivi. Le ore notturne sono quelle che vanno dalle 22 alle 5.

Tali percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le ore straordinarie non potranno essere riconosciute le non saranno ordinate dal datore di lavoro o dai superiori.

Art. 11.

CONTROLLO DI PRESENZA

Il controllo di presenza sarà determinato secondo le opportune norme fissate dalla Direzione.

Art. 12.

Il tagliatore o la tagliatrice non potranno assentarsi dall'azienda se non debitamente autorizzati.

Art. 13.

GERARCHIA

Il tagliatore o la tagliatrice tanto nei rapporti attinenti al servizio quanto per qualsiasi circostanza in connessione col servizio stesso dipendono dai loro superiori.

Art. 14.

DIVIETI

I tagliatori e le tagliatrici non potranno lavorare per conto proprio o di terzi nell'azienda in cui sono occupati.

E' pure proibito al tagliatore o alla tagliatrice di prestare l'opera propria tanto a domicilio per conto proprio quanto presso aziende diverse da quella a cui sono adibiti.

Art. 15.

E' proibito portare nei locali della Ditta oggetti che non siano prettamente personali o necessari alla refezione, salvo preventivo permesso della direzione. Nei laboratori è proibito mangiare durante le ore di lavoro, fumare, introdurre bibite o vino.

Non sono consentite, senza autorizzazione della direzione, le collette, le raccolte di firme, la vendita di oggetti, di biglietti e simili.

Sono assolutamente vietati discorsi o atti che offendono la decenza, la morale, il sentimento patriottico e religioso.

Art. 16.

Tutti i modelli anche se eseguti dal tagliatore o dalla tagliatrice, sono di esclusiva proprietà della Ditta. Così che il personale non potrà farne uso per proprio conto per nessun titolo o ragione.

Art. 17.

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti dal tagliatore o dalla tagliatrice, secondo il presente contratto, la ditta ha facoltà di trattenere un deposito pari all'importo di 15 giorni di lavoro. Tale deposito potrà essere trattenuto in un periodo di sei mesi.

Art. 18.

RETRIBUZIONE

La paga potrà essere fatta a settimana a quindicina o a mese. secondo le consuetudini della ditta.

Non saranno accettati reclami sull'ammontare e sulla qualità della moneta se non fatti immediatamente all'atto del pagamento.

Art. 19.

DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchina, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l'andamento del lavoro, sono di esclusiva ed insindacabile competenza della direzione e per essa dei capi di ciò incaricati.

Art. 20.

DANNI E RISARCIMENTO

Il tagliatore o la tagliatrice oltre alle punizioni di cui al presente contratto, risponderanno delle perdite e dei danni arrecati per negligenza o volontariamente al materiale loro affidato e che siano a loro imputabili. I danni importanti trattenute per risarcimento, saranno contestati al tagliatore o alla tagliatrice non appena venuti a conoscenza della ditta. L'ammontare dei danni verrà trattenuto sulla mercede. Non saranno imputati al tagliatore o alla tagliatrice i danni eventualmente arrecati ai capi di vestiario dal personale di confezione soggetto alla loro sorveglianza, quando non sia provata la colpa del tagliatore o della tagliatrice.

Art 21

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il 1° giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo caso di impossibilità. In caso di malattia il tagliatore o la tagliatrice, entro il termine predetto devono provvedere ad avvisare la direzione, la quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia. L'assenza non giustificata o non permessa verrà punita con multa dal 25% al 35% della paga che il tagliatore o la tagliatrice avrebbero percepito se avessero prestato servizio. Potrà essere licenziato senza preavviso nè eventuale indennità il tagliatore o la tagliatrice che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito e per tre volte in un anno in giorni seguenti ai festivi.

Art. 22.

MALATTIA

Nel caso di malattia debitamente accertata a sensi del precedente art. 21; l'azienda conserverà al tagliatore o alla tagliatrice non in prova il posto per un periodo massimo di tre mesi senza interruzione di anzianità, corrispondendo il 95% del salario. In detta percentuale sarà utilmente conteggiato quanto il tagliatore o la tagliatrice percepiranno dalla Cassa Mutua Malattia o per altre forme di assistenza.

Art. 23.

Ferme restando le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, l'azienda corrisponderà alla tagliatrice in stato di gravidanza, per tre mesi, il trattamento economico previsto per il caso di malattia di cui all'articolo 22.

Art. 24.

CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il contratto di lavoro. Però al tagliatore che lascia il lavoro per soddisfare agli obblighi di leva, sarà corrisposto un compenso equivalente a quello che gli sarebbe spettato a titolo di indennità di licenziamento

Nel caso di richiamo alle armi, il tagliatore avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità e senza retribuzione.

Art. 25.

DISCIPLINA

Sarà passibile di licenziamento senza preavviso nè indennità di licenziamento il tagliatore o la tagliatrice per le seguenti mancanze:

a) insubordinazione verso i superiori,

b) furto;

c) danneggiamenti volontari ai materiali di laboratorio od a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda;

d) risse nel laboratorio;

e) reati contro le persone e la proprietà, per i quali sia intervenuta condanna penale:

f) lavorazione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi in concorrenza con la ditta; in tali casi il tagliatore o la tagliatrice saranno tenuti a risarcire lo eventuale danno arrecato all'azienda;

g) introduzione nel laboratorio di persone estranee senza regolare permesso della direzione;

h) asportazione o divulgazione di modelli della ditta, tanto per uso personale quanto per trarne lucro.

Sarà pure applicato il licenziamento in tronco (senza preavviso e senza indennità di licenziamento) nel caso in cui il tagliatore o la tagliatrice eventualmente sospesi dal lovoro — con corresponsione della mercede — effettuino lavori per loro conto e per conto terzi, in concorrenza con la ditta, esclusi i lavori per uso familiare.

Sarà passibile di licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di licenziamento, il tagliatore o la tagliatrice che in qualunque modo trasgrediscano alle disposizioni del presente contratto di lavoro, e che commettano altri atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del luogo di lavorazione, ed al normale e puntuale andamento del lavoro.

Il licenziamento per le cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui possono incorrere il tagliatore o la tagliatrice.

Art. 26.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Salvo i casi di cui agli artt. 21 e 25, il licenziamento del tagliatore o della tagliatrice non in prova, potrà aver luogo mediante preavviso di trenta giorni. Le dimissioni potranno essere date con un preavviso di 15 giorni.

E' in facoltà della direzione di esonerare dal lavoro il tagliatore o la tagliatrice in qualunque giorno successivo a quello della intimazione del preavviso, mediante il pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero prestato servizio per i giorni mancati al compimento del preavviso stesso.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno decorrere o dal 1 o dal 15 di ogni mese.

Art. 27.

FERIE

Al tagliatore o alla tagliatrice che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi nel laboratorio, verrà concesso un periodo annuo di riposo retribuito nella seguente misura:

da 1 a 5 anni di anzianità	10 giorni
da 5 a 10 anni di anzianità	15 »
oltre i 10 anni di anzianità	20 »

Resta in facoltà della direzione di fissare l'epoca delle ferie e di concedere le ferie stesse in uno o più periodi in modo da non intralciare il normale andamento del lavoro.

Nel computo dell'anzianità verranno utilmente considerati i periodi di assenza per malattia od infortuni, nei limiti previsti dall'art. 22 per regolari permessi e per richiamo sotto le armi.

Art. 28.

TRAPASSO DI AZIENDA

Nel caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda il tagliatore o la tagliatrice conservano i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto collettivo. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal personale, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.

Art. 29.

PAGHE

Ferme restando all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, le condizioni salariali di miglior favore esistenti per ogni singolo dipendente, vengono fissati i seguenti minimi di paga mensili:

Tagliatore di 1ª categoria	L. 7.500
Tagliatore di 2ª categoria	» 4.750
Tagliatrice di 1ª categoria	» 6.000
Tagliatrice di 2ª categoria	» 3.800

Art. 30.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Ai tagliatori e alle tagliatrici licenziati non in tronco per giusta causa, sarà corrisposta una indennità di licenziamento, per ogni anno intero di anzianità di servizio maturato successivamente al 1° aprile 1946, nella seguente misura:

mezzo mese (96 ore) di salario sino al 5° anno di anzianità, tre quarti di mese (144 ore) di salario dal 6° al 10° anno di anzianità;

1 mese (192 ore) di salario oltre il 10° anno di anzianità.

Le eventuali anzianità precedenti al 1° aprile 1946 saranno liquidate nella seguente misura:

Tagliatore e tagliatrice di 1ª categoria: 9 giorni di salario per ogni anno di anzianità.

Tagliatore e tagliatrice di 2ª categoria: 4 giorni di salario per ogni anno di anzianità.

L'anzianità massima riconosciuta sarà quella dal 1° gennaio 1926 ove ne abbiano una maggiore maturata a quest'ultima data presso la Ditta.

Agli effetti dell'applicazione dei vari scatti della nuova indennità di licenziamento, sarà utilmente considerata la effettiva anzianità maturata presso la ditta da ogni singolo tagliatore o tagliatrice come tali.

Nel computo dell'anzianità verranno utilmente considerati i periodi di assenza per malattia, nei limiti previsti dall'art. 22, i regolari permessi, il richiamo sotto le armi e le sospensioni per mancanza di lavoro.

Art. 31.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dal 1° aprile 1946 ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle due parti con almeno tre mesi di preavviso da darsi con lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 LUGLIO 1947, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI MENSA PER LE MAESTRANZE (IMPIEGATI E OPERAI) ADDETTE ALLE FABBRICHE DI CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Milano, addì 29 luglio 1947

tra

il Sindacato Interprovinciale dei fabbricanti confezioni in serie di Milano, della Associazione Industriali Lombarda

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano Gruppo Abbigliamento:

in applicazione dell'accordo 22 luglio 1947, stipulato tra l'Associazione Italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione Italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento che si intende qui integralmente richiamato;

si conviene che per le maestranze (impiegati ed operai) addette alle fabbriche di confezioni in serie della provincia di Milano, l'indennità sostitutiva della mensa di cui all'art. 2 del succitato accordo, viene fissata in L. 30 (trenta) a partire dal 1° luglio 1947

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 MARZO 1949, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE PER LE CONFEZIONI IN SERIE DI VESTIARIO E BIANCHERIA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentoquarantanove addì 29 del mese di marzo in Napoli, presso la Sede dela Unione Industriali della Provincia di Napoli,

tra

la SEZIONE ABBIGLIAMENTO aderente alla UNIONE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente, comm. *Stefano Falco,* dall'avv. *Francesco De Guida* e dal comm. *Giuseppe Armenio,* assistiti dalla Unione Industriali della provincia di Napoli nella persona dell'avv. *Vittorio De Marco* ·

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO, in persona del sig. *Giulio Carpino*, assistito dalla Camera Confederale del Lavoro di Napoli, nella persona del dott. *Luciano Zaddei,* nonchè il SINDACATO PROVINCIALE ABBIGLIAMENTO aderente alla C.S.I.L., rappresentato dal sig. *Vincenzo Zambrano,* assistito dalla Delegazione per la Campania della C.S.I.L., nella persona del dottore *Luca Laureati*;

constatato che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende fabbricanti in serie vestiario e biancheria in genere, stipulato in Milano il 1° luglio 1948, non si applica alle aziende ed ai lavoratori della categoria nella provincia di Napoli, in quanto la Sezione « Industria dell'Abbigliamento » della Unione Industriali di Napoli, fin dal 31 ottobre 1947 comunicò ufficialmente alle Associazioni nazionali competenti la sua non adesione alle trattative per la stipula del contratto in oggetto:

considerato che — comunque — le clausole contenute nel citato contratto lo rendono, a giudizio delle parti costituite, materialmente inapplicabile da parte delle aziende della provincia di Napoli, date le particolari caratteristiche e la situazione tecnico-economica della medesima:

riconosciuta d'altra parte, l'opportunità di dare una regolamentazione provinciale ai rapporti di lavoro nel settore dell'industria dell'abbigliamento

si è concordemente stabilito di revisionare il contratto nazionale 1° luglio 1948 e di realizzarne di comune accordo l'applicabilità nella provincia di Napoli, previa la modifica di alcuni istituti adattati alle particolari situazioni locali.

La parti hanno conseguentemente stipulato i seguenti articoli concordando che essi costituiscono — ad ogni effetto — quelli di pari numerazione contenuti nel contratto nazionale 1° luglio 1948.

Art. 5.

Classificazione degli operai: confezioni in serie di abiti, soprabiti, cappotti, impermeabili ed altri indumenti del genere per uomini, ragazzi e bambini.

UOMINI:

Sarti finiti

1ª *Categoria*: Operaio che taglia, riproducendo con lo spolvero, il segno del cliché dal modello — stiratore a mano e a macchina del capo completo e dei quarti — collaudatore — verificatore.

Operaio finito che esegue la preparazione dei capi all'inizio della lavorazione, la confezionatura ed attaccatura del collo, l'imbastitura delle maniche al giro, la segnatura occhielli.

2ª *Categoria*: Operai che tagliano le fodere o tagliano dal segnato. Stiratori a macchina o a mano di cuciture o giunte o di pantaloni finiti. Operai che eseguono le parti secondarie del capo, e cioè la imbastitura delle paramanture, la rifilatura dei davanti, la incatenatura del giro maniche, o quanto altro non sia contemplato quale mansione dell'operaio di 1ª categoria.

DONNE

1ª *Categoria*: Operaie che tagliano riproducendo con lo spolvero il segno del cliché dal modello. Macchiniste complete, o che eseguano almeno tutte le parti principali del capo, e cioè: confezione completa delle tasche, attaccatura tasche, passaggio impuntura davanti e giro maniche, cuciture maniche al giro, cuciture diritto filo davanti.

Macchiniste per macchina a punto invisibile.

Asolaie a mano o a macchina con martello a trancia non automatica.

Operaie che cuciono l'intero capo o le parti principali di esso: montatura collo, attaccatura maniche al giro, confezione dietro e fianchi, foderatura del capo completo.

Pantalonaie del capo completo.

Rammendatrici e verificatrici.

Stiratrici a mano o a macchina del capo completo.

2ª *Categoria*: Macchiniste per capi e pantaloni a parti staccate e che non eseguono le operazioni proprie alla 1ª categoria.

Operaie che non eseguono le operazioni proprie alla 1ª categoria.

Stiratrici delle cuciture e giunte, o pantaloni.

Addette al magazzino per lavori semplici.

Alle stiratrici delle cuciture e giunte verrà concesso una maggiorazione sul minimo contrattuale in misura pari al 70% della differenza tra la prima e la seconda categoria.

Confezioni in serie di biancheria per uomo e pigiama

UOMINI:

1ª *Categoria*: Tagliatori che sviluppano i modelli rapportandoli alle diverse taglie e che predispongono ed eseguono i tracciati sul tessuto.

2ª *Categoria*: Tagliatori che tagliano sul segnato sia a mano che a macchina.

DONNE:

1ª *Categoria*: Tagliatrici che sviluppano i modelli rapportandoli alle diverse taglie e che predispongono ed eseguono i tracciati sul tessuto. Occhiellaie a mano. Stiratrici sia a macchina che a mano del capo completo. Preparatrici di tutte le parti delle confezioni. Preparatrici dei colli. Amidatrici. Ricamatrici a mano od a macchina. Assiemiste a macchina a due aghi. Lavandaie. Collaudatrici. Operaie che eseguono la cucitura completa delle confezioni senza bisogno dell'ausilio di imbastitrici o preparatrici. Macchiniste. Colliste.

2ª *Categoria*: Tagliatrici che tagliano sul segnato sia a mano che a macchina. Operaie addette alla lavorazione a tappeto, intendendosi per tale la confezione eseguita a parti staccate. Macchiniste addette alla cucitura di sole parti staccate della confezione esclusi i colli. Attaccabottoni. Occhiellaie a macchina. Pulitrici. Stiratrici a mano di solo parti staccate (per questa categoria di operaie è riconosciuta una maggiorazione di paga nella misura del 70 % della differenza fra la paga della 1ª e quella della 2ª categoria). Macchiniste e preparatrici di polsi. Operaie addette al magazzino per i lavori semplici.

Per tutte le attività produttive sopra considerate, sono inoltre istituite le seguenti categorie di lavoratrici:

a) Capo-gruppo e maestre — Lavoratrici che partecipano manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie senza alcuna responsabilità disciplinare ma con responsabilità esecutiva del lavoro delle operaie stesse (paga delle operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 per cento).

Art. 7.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

(*Omissis*).

b) La durata massima di cui è detto qui sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali riconosciute ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attività che l'apprendista è chiamato a svolgere: della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista.

c) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista deve lavorare ed essere normalmente retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere retribuito col cottimo dell'operaio qualificato, beninteso gli sarà comunque garantito il minimo ad economia dell'apprendista.

Art. 15.

GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO

(*Omissis*).

c) Le ricorrenze: Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); S. Giuseppe (19 marzo); Ascensione, Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); Giorno dell'Angelo (successivo alla Pasqua; Patrono della località dove ha sede lo stabilimento.

Non è ammessa la sostituzione di quest'ultima festività con altre che dovessero scegliere le Organizzazioni territoriali.

Art. 17.

LAVORO A COTTIMO

(*Omissis*)

b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale del 15 per cento.

Tale condizione si presume adempiuta quando — qualora vi siano più operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo — detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 15 per cento.

Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo.

Norma transitoria: Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con la applicazione del comma *b*) dell'articolo suddetto avessero in confronto della paga base, un margine di percentuale di guadagno inferiore al 15 per cento.

Art. 25.

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA O PUERPERIO

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o di puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati prima della data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.

Alle gestanti che si assentano dal lavoro sarà corrisposto per un periodo di tre mesi prima del parto e per sei settimane dopo il parto il 40% (quaranta per cento) della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza compresa l'indennità di contingenza.

Ove intervenissero relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 47.

LAVORO A DOMICILIO

1) *Definizione del lavorante a domicilio*.

E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione od in locali non appartenenti al datore di lavoro nè sottoposti alla sua diretta ed immediata sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire per conto proprio o per conto di privati e di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinano una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale da lui salariato e in altra forma retribuito.

2) *Libretto personale di controllo*:

Tutti i lavoratori a domicilio saranno muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente a madre e figlia, su cui a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i dati di cui alla 1ª e 2ª paragrafo 2, art. 47 del contratto nazionale 1° luglio 1948.

3) *Responsabilità del lavorante a domicilio.*

Con la sottoscrizione della parte prima (consegna del lavoro di cui all'art. 2) il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonchè quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

In caso di mancata o ritardata consegna, come pure in caso di deterioramento o danneggiamento di materiale ricevuto in consegna per la lavorazione (a prescindere in quest'ultimo caso del risarcimento dei danni) il lavorante a domicilio sarà passibile di multa fino ad un importo del 10 per cento della retribuzione relativa alla lavorazione del capo consegnato in ritardo o deteriorato.

4) *Retribuzione.*

b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni, e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi ed indennità accessorie.

Naturalmente in relazione al fatto che l'indennità di contingenza si diversifica in base al sesso ed all'età di coloro cui va corrisposta, si avranno diverse tariffe di cottimo.

Art. 51

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 1949, ed avrà una validità di un anno, e cioè fino al 31 gennaio 1950.

Si intenderà automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 52.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende fabbricanti in serie vestiario e biancheria in serie del 1° luglio 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 NOVEMBRE 1952 PER I DIPENDENTI DA FABBRICHE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DI CONFEZIONE DI BIANCHERIA, CAMICERIA ECC. IN SERIE, DELLA PROVINCIA DI TERAMO

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno 13 del mese di novembre, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Teramo, si sono riuniti su richiesta dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.:

sig. *Luigi Nenna,* rappresentante del Sindacato C.I.S.L.; sig. *Quarchioni Rodolfo,* rappresentante del Sindacato C.G.I.L.; geom. *Mirelli Eugenio,* Direttore Unione Industriali di Teramo; sig. *Bellabona Giuseppe,* rappresentante della categoria; assistiti dall'avvocato *Nicola Amoroso,* Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro; per stabilire l'accordo provinciale salariale per dipendenti da fabbriche industriali e artigiane di confezione biancheria, camiceria, ecc. in serie, della provincia di Teramo.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAIE

Specializzate:

Tagliatrici sia a mano che a macchina;
Macchiniste, che eseguono la cucitura completa delle confezioni di colli e polsi;
Operaie addette alla lavorazione a tappeto, intendendosi per tale la confezione eseguita a parti staccate;
Macchiniste addette alla cucitura di parti staccate delle confezioni (esclusi i colli e i polsi).
Attaccabottoni e pulitrici.

Operaie comuni:

Operaie addette al laboratorio per lavori semplici.

Apprendistato:

Età di assunzione	Durata massima dell'apprendistato
Assunte dai 14 ai 16 anni	anni due
» » 16 ai 18 »	anni uno e mezzo
» » 18 ai 21 »	anni uno

Art. 2.

RETRIBUZIONI

Operaie:

specializzate	L. 28 + riv.	L. 6 + contingenza
qualificate	L. 25 + riv.	L. 3 + »
comuni	L. 20	— + »

Apprendistato:

al disotto dei 16 anni:	1° semestre	40 %
	2° »	55 %
	3° »	70 %
	4° »	85 %
al disopra dei 16 anni:	1° »	40 %
	2° »	60 %
	3° »	75 %

Le percentuali si applicano sulla paga base e contingenza dell'operaia comune.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO E CONTINGENZA

Per il lavoro straordinario notturno e festivo saranno corrisposte alle lavoratrici oltre alla normale retribuzione le maggiorazioni sulla paga base, contingenza e rivalutazione indicata qui appresso:

Lavoro straordinario diurno, oltre 8 ore	20 %
» notturno	25 %
» straordinario notturno	30 %
» festivo	35 %
» festivo notturno	50 %
» festivo notturno straordinario	60 %

Art. 4.

CONTINGENZA

La contingenza giornaliera è quella fissata per il settore industria, non è frazionabile nel caso che l'operaio compia un orario di lavoro superiore alle 4 ore, mentre è frazionabile nel caso che compia un lavoro inferiore alle 4 ore.

Art. 5.

CARO PANE

Trattandosi di lavoro normale la misura del caropane viene fissata in L. 20 giornaliere, come per legge.

Art. 6.

ASSEGNI FAMILIARI

Come per legge.

Art. 7.

La parte normativa del rapporto di lavoro relativo al presente accordo si uniformerà a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in atto, stipulato il 1° luglio 1948.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1952 esso avrà la durata di due anni, e si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni se non verrà disdettato almeno due mesi prima da una delle organizzazioni contraenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.